



NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO CONS / REP	DATA EVENTUALE ESTRAZIONE	EVENTUALE AREA CUAG	SERVIZIO CONTRAENTE	DITTA CONTRAENTE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA ART 53 COMMA 16- TER D LGS 165/2001	DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA'	NUMERO PG RECEPIMENTO DIRETTIVE	DATA PG RECEPIMENTO DIRETTIVE
99			Area gare lavori	SAT III Municipalità	Internazionale Costruzioni, D.P. Group e Rifra	Accordo quadro a tre operatori per lavori di manutenzione scuole	si	no	no	668250	05/09/2017
100			Area Gare lavori	SAT IX municipalità	S.N.A.C.E	lavori di manutenzione programmata anno 2017	si	no	no	566675	17/07/2017
101			Area gare Lavori	Servizio Programma Unesco	RTI B5/Maccharoli	progettazione definita edile ed impiantistica per il complesso San Gregorio Armeno	si	no	no	578370	20/07/2017
102			Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Cimiteri cittadini	Ercolani	affidamento di 4 tipologie di servizi cimiteriali lotto 2 relativamente ai cimiteri dell'area orientale	si	no	no		
103	685	04/05/2017	Area gara forniture e servizi	Servizio Educativo e Scuole comunali	Dipartimento Studi Umanistici dell'università degli studi Federico II	convenzione concernente percorso di sviluppo professionale per gli operatori dei servizi educativi del Comune di Napoli	si	no	no		
104			Area Gare lavori	SAT IX Municipalità	DEBRUMO SRL	Lavori di manutenzione ordinaria programmata per l'anno 2017 degli immobili scolastici	si	no	no		
105		07/07/2017	Area Gare forniture e servizi	Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e rete delle Emergenze Sociali	Cooperativa sociale Dedalus	affidamento delle attività del Polo 4 di Poggioreale coprogettazione di servizi di integrazione ed inclusione scolastica	si	no	no		
106	16979		Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Contrasto delle Nuove povertà	Associazione L.E.S.S.	contratto per il prosieguo delle attività riguardanti l'attuazione di interventi in favore dei richiedenti asilo periodo 01.01.2017 al 30.06.2017	si	no	no	575823	19/07/2017
107	760	07/07/2017	Area Gare forniture e Servizi	SAA Municipalità VI	Istituto comprensivo 80 Berlinguer	convenzione tra il comune di napoli e l'Istituto comprensivo 80 Berlinguer	si	no	no		

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO CONS / REP	DATA EVENTUALE ESTRAZIONE	EVENTUALE AREA CUAG	SERVIZIO CONTRAENTE	DITTA CONTRAENTE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA ART 53 COMMA 16- TER D LGS 165/2001	DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA'	NUMERO PG RECEPIMENTO DIRETTIVE	DATA PG RECEPIMENTO DIRETTIVE
108	784	13/06/2017	Area gara forniture e servizi	SAA V Municipalità e Servizio Programmazio ne culturale e spazi per la cultura	GESCO	affidamento del servizio relativo alla gestione del micro nido il Cucciolo anno scolastico 2016-2017	no	no	no		
109	782	13/06/2017	Area gare Forniture e Servizi	Servizio Turismo	Linea Città	servizio di manutenzione di n. 8 servizi igienici autopulenti ubicati all'interno del Centro Storico di Napoli di proprietà dell'amministrazione comunale	no	no	no		
110			Area Coordinament o	Servizio Demanio e Patrimonio	Emilia Di Mauro, Angela Martullo, Domenico Martullo e Stella Martullo	rettifica contratto di cessione a riscatto alloggio sito in via Giuseppe Buonocore	si	no	no		
111			Area gare lavori	SAT VI Municipalità	Società Costruzioni Meridionali	Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54 c. 3 D.lgs. 50/2016	si	no	no	598367	27/07/2017
112	585	02/03/2017	Area gare Forniture e Servizi	Servizio Politiche Infanzia e Adolescenza	Partenufficio di Antonio Fenizia	Fornitura materiale di cancelleria e di belle arti - lotto unico	no	no	no		
113	16965		Area Gare lavori	Servizio Edilizia Residenziale Pubblica	Lavori Generali	maggiori lavori di cui alla variante tecnica per la realizzazione di 90 alloggi in via Croce di Piperno.	si	no	no	769338	10/10/2017
114	16955		Area gare forniture e servizi	Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza	Gesco	azioni di sostegno educativo e percorsi formativi teorici/pratici rivolti ad adolescenti Dote comune	si	no	no	728631	27/09/2017
115	882	05/09/2017	Area gare forniture e servizi	Direzione centrale patrimonio	Giovanni Varriale	fornitura di materiale di consumo per apparecchiature elettroniche	no	no	no		

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO CONS / REP	DATA EVENTUALE ESTRAZIONE	EVENTUALE AREA CUAG	SERVIZIO CONTRAENTE	DITTA CONTRAENTE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA ART 53 COMMA 16- TER D LGS 165/2001	DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA'	NUMERO PG RECEPIMENTO DIRETTIVE	DATA PG RECEPIMENTO DIRETTIVE
116	16969		Area Gare forniture e Servizi	Servizio Pianificazione Urbanistica Esecutiva	RTI Servizi integrati /Progetti Italia	affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per l'abbattimento degli edifici denominati Vele A,C e D e la riqualificazione della vela B oltre la sistemazione degli spazi aperti risultanti dalla demolizione	si	no	no	722508	25/09/2017
117	16995		Area gare Lavori	Servizio programma Unesco e Valorizzazione della Città Storica	RTI AD Restauri	lavori di riqualificazione e valorizzazione della chiesa SS. Cosma e Damiano	si	no	no	757614	06/10/2017
118	30		CUAG Area Coordinament o	Direzione Centrale Ambiente, Tutela del territorio e del Mare	Eredi Izzo	contratto di cessione volontaria di aree, di proprietà dei sigg. Izzo mario e Gabriella	si	no	no	881191	15/11/2017
119			Area Gare lavori	SAT VI Municipalità	KONE SPA	lavori di manutenzione ordinaria per gli anni 2017 e 2018 degli impianti elevatori installati presso gli edifici di proprietà comunale	si	no	no	761015	06/10/2017
120			Area gare forniture e servizi	Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza	Associazione Quartieri Spagnoli	Azioni di sostegno educativo e percorsi formativi teorici/pratici rivolti ad adolescenti - Dote comune Lotto 1	si	no	no	822189	25/10/2017
121			Area gare lavori	SAT X Municipalità	Edil Granata	lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici	si	no	no	812425	23/10/2017
122			Area Gare Coordinament o	Servizio Politiche per l'Infanzia	Dedalus società cooperativa	affidamento del servizio gestione della prima e pronta accoglienza dei minori stranieri presso il Centro Polifunzionale San francesco D'Assisi	si	no	no	822169	25/10/2017
123			Area Gare lavori	SAT VIII Municipalità	Eurosaf	appalto relativo ai lavori di riqualificazione parco dell'Abbondanza, Parco Piazza Marianella, Parco via Marco di Torre Padula	si	no	no	832512	30/10/2017
124			Area gare Forniture e Servizi	SAA IV Municipalità	RTI MECA/GERICO	contratto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo 7 giugno/30 giugno 2017	si	no	no	900878	22/11/2017

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO CONS / REP	DATA EVENTUALE ESTRAZIONE	EVENTUALE AREA CUAG	SERVIZIO CONTRAENTE	DITTA CONTRAENTE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA ART 53 COMMA 16- TER D LGS 165/2001	DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA'	NUMERO PG RECEPIMENTO DIRETTIVE	DATA PG RECEPIMENTO DIRETTIVE
125			Area gare forniture e servizi	Servizio Programma Unesco e valorizzazione della città storica	RTI Teresa Tauro/Nicola Maria	affidamento della redazione del progetto definitivo ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell'intervento Insula del Duomo	si	no	si		
126			Area Gare Lavori	Servizio Realizzazione e Manutenzione linea Metropolitana 1	Construciones y Auxiliar De Ferrocarriles	affidamento della progettazione costruzione fornitura collaudo e immissione in linea di 10 elettrotreni e sei casse per la linea 1 della metropolitana di Napoli	si	no	si	849626	06/11/2017
127			Area Gare lavori	SAT X Municipalità	Paladino Costruzioni	contratto per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il restauro statico e conservativo dell'immobile denominato Villa Medusa	si	no	si	849514	06/11/2017
128			Area Gare forniture e servizi	Servizio Contrasto delle nuove povertà	Dedalus cooperativa sociale	A.B.I.T.A.R.E. in fiorinda 2014-20120	si	no	no	865956	09/11/2017
129			Area gare lavori	PRM Edifici scolastici	AL.FI. Costruzioni	contratto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria Plesso Gianturco e plesso Borsellino di via Cosenz	si	no	no		
130			Area Gare lavori	P.R.M. Patrimonio	PRO.R. EDIL.	lavori di manutenzione straordinaria di immobili proprietà comunale	si	no	no	843879	02/11/2017
131			Area gare lavori	Servizio Realizzazione e manutenzione linea metropolitana 1	Construcciones Y auxiliar de Ferrocarriles SA	Accordo quadro relativo all'affidamento della progettazione costruzione , fornitura e collaudo e immissione in linea di 10 elettrotreni	si	no	no	834207	30/10/2017
132			Area gareForniture e servizi	Politiche di Inclusione Sociale - Città Solidale	Locomotiva Onlus/ATS	accordo quadro di cui all'art. 54 comma 4 lett. a) D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento delle attività di accoglienza residenziale a bassa soglia per persone senza fissa dimora	si	no	no		

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO CONS / REP	DATA EVENTUALE ESTRAZIONE	EVENTUALE AREA CUAG	SERVIZIO CONTRAENTE	DITTA CONTRAENTE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA ART 53 COMMA 16- TER D LGS 165/2001	DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA'	NUMERO PG RECEPIMENTO DIRETTIVE	DATA PG RECEPIMENTO DIRETTIVE
133		07/07/2017	Area Gare forniture e Servizi	Servizio Igiene e decoro della Città	FGF Sistemi srl	manutenzione ordinaria e straordinaria a chiamata di software di automazione necessario per il funzionamento dell'impianto di trattamento acque della barriera idraulica di Bagnoli Coroglio	si	no	si		
134	REP. 833	05/09/2017	Area gare forniture e Servizi	Servizio igiene e decoro della città	Tecnomec Impianti	fornitura e manutenzione di pompe e motori dell'impianto di trattamento acque della barriera idraulica di Bagnoli Coroglio	si	no	si		
135	837	05/09/2017	Area gare forniture e servizi	Servizio Igiene e Decoro della città	Ecosistem srl	servizio di analisi e monitoraggio delle acque di falda dell'impianto di trattamento acque della barriera idraulica di bagnoli Coroglio per il periodo da giugno a dicembre 2017	si	no	si		
136	REP. 831	05/09/2017	Area gara Forniture e Servizi	Servizio Igiene e decoro della Città	Cioce Giovanni s.a.s	servizio di noleggio a caldo di automezzi per le attività dell'impianto di trattamento acque della barriera idraulica di Bagnoli - Coroglio	si	no	si		
137			Area Gare Forniture e Servizi	U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione struttura di gestione del PON Metro	RTI Cogea/KPMG	affidamento del servizio di assistenza tecnica, specialistica e gestionale dell'Organismo intermedio per la realizzazione del programma Operativo Nazionale Città metropolitane	no	no	no		
138			Area Gare Servizi e Forniture	Servizio PRM Grandi assi viari e sottoservizi	Coeffe Strade	Affidamento dei maggiori lavori di cui alla perizia e suppletiva relativamente ai lavori di manutenzione del capostrada di Via Pigna	si	no	no	917482	27/11/2017
139	16857		Area gare lavori	Servizio Programma Unesco e valorizzazione città storica	Supino Group in avvalimento con Tecnotema srl.	progettazione esecutiva dei lavori di completamento dell'intero immobile sulla base del progetto definitivo, ed esecuzione dei lavori del secondo stralcio dell'intervento denominato Ristrutturazione del ciema Maestoso a Barra	si	no	no		

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO CONS / REP	DATA EVENTUALE ESTRAZIONE	EVENTUALE AREA CUAG	SERVIZIO CONTRAENTE	DITTA CONTRAENTE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA ART 53 COMMA 16- TER D LGS 165/2001	DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA'	NUMERO PG RECEPIMENTO DIRETTIVE	DATA PG RECEPIMENTO DIRETTIVE
140			Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Politiche di Inclusione Sociale - Città Solidale	Locomotiva Onlus Cooperativa Sociale	contratto applicativo per l'affidamento delle attività di accoglienza residenziale a bassa soglia per persone senza fissa dimora per un eriodo di 365 giorni	si	no	no		
141			Area Gare Lavori	SAT VI Municipalità	coo.va Giulia 78	lavori di manutenzione ordinaria per gli anni 2017/2018 delle strade, piazze ricadenti nella 6 municipalità	si	no	no	947557	05/12/2017
142			Area gare Forniture e Servizi	Servizio Politiche di Inclusione sociale- città solidale	ATS Associazione Centro La Tenda/ C.S.O.D.U.	contratto applicativo per l'affidamento delle attività di accoglienza residenziale a bassa soglia per persone senza fissa dimora	si	no	no		
143			Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza	società Vegezio	contratto aggiuntivo per l'affidamento del servizio di fornitura pasti Centro San francesco d'Assisi	si	no	no	945861	05/12/2017
144	16927		Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Politiche di inclusione sociale	L.E.S.S.	svolgimento delle attività riguardanti l'attuazione di interventi a sostegno di cittadini stranieri per n. 132 pasti periodo 1.07.2017 - 31.12.2019	si	no	no		
145	18		Coordinament o CUAG	Servizio Patrimonio Artistico e Beni Culturali	Antonio Giannino	Accettazione della donazione dell'artista Antonio Giannino di un bene di sua proprietà costituito da una scultura in bronzo dal titolo "Adamo ed Eva"	si	no	no		
146	16961		Area Gare Lavori	SAT della Municipalità 6	Società D.A.C.I.A. Società Cooperativa	Manutenzione ordinaria, per gli anni 2017/2018, delle strade, delle piazze, viali e loro pertinenze, nell'ambito del territorio della Municipalità 6 da attuare mediante accordo quadro ex art. 54, co. 3, del D.Lgs. 50/2016 con un solo operatore economico.	si	no	no	981432	15/12/2017
147	34		Coordinament o CUAG	Direzione Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare	Somma Mario	Cessione volontaria di area, di proprietà del Sig. Somma Mario, ubicata nel Parco della Marinella individuata catastralmente al foglio 145, p.la 194, per la realizzazione dello stesso.	si	no	no	984438	15/12/2017

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO CONS / REP	DATA EVENTUALE ESTRAZIONE	EVENTUALE AREA CUAG	SERVIZIO CONTRAENTE	DITTA CONTRAENTE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA ART 53 COMMA 16- TER D LGS 165/2001	DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA'	NUMERO PG RECEPIMENTO DIRETTIVE	DATA PG RECEPIMENTO DIRETTIVE
148		06/11/2017		SAT della Municipalità 3	Tartaglia Società operativa	Esecuzione dei lavori di cui al Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico	si	no	no		
149			Area Gare Forniture e Servizi	SAA Municipalità 3	Tortora S.P.A.	Affidamento del servizio di refezione scolastica, a.s. 2017/2018, in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado, nonché del personale scolastico avente titolo, della Municipalità 3	si	si	no	28782	10/01/2018
150			Area Gare Forniture e Servizi	SAA Municipalità 8	E.P. S.p.A	Affidamento del servizio di refezione scolastica, a.s. 2017/2018, in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado, nonché del personale scolastico avente titolo, della Municipalità 8	si	si	no	48043	16/01/2018
151			Area Gare Forniture e Servizi	SAA Municipalità 5	Sodexo Italia s.p.a.	Affidamento del servizio di refezione scolastica, a.s. 2017/2018, in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado, nonché del personale scolastico avente titolo, della Municipalità 5	si	si	no	28782	10/01/2018
152	16871		Area Gare Lavori	PRM Patrimonio Comunale	Società Abruzzo Restauri s.r.l.	Lavori per eliminazione delle infiltrazioni d'acqua al fabbricato sito in Napoli alla Piazzetta San Giovanni in Porta n. 8.	si	no	no		
153	16857		Area Gare Lavori	Servizio Programma Unesco e Valorizzazione della città storica	Cuzzolino Costruzioni Società Cooperativa	Appalto per l'affidamento per la progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento denominato restauro, consolidamento e miglioramento degli standard di sicurezza e fruizione della Chiesa di San Pietro a Majella	si	no	no		

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO CONS / REP	DATA EVENTUALE ESTRAZIONE	EVENTUALE AREA CUAG	SERVIZIO CONTRAENTE	DITTA CONTRAENTE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA ART 53 COMMA 16- TER D LGS 165/2001	DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA'	NUMERO PG RECEPIMENTO DIRETTIVE	DATA PG RECEPIMENTO DIRETTIVE
154			Area Gare Forniture e Servizi	SAA della Municipalità 10	Vegezio srl	Affidamento del servizio di refeziunescolastica, a.s. 2017/2018, in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado, nonché del personale scolastico avente titolo, della Municipalità 10 - Bagnoli-Fuorigrotta	si	si	no	29489	10/01/2018
155			Area Gare Forniture e Servizi	SAA della Municipalità 2	Gestione Servizi Integrati srl	Affidamento del servizio di refeziunescolastica, a.s. 2017/2018, in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado, nonché del personale scolastico avente titolo, della Municipalità 2	si	si	no	48043	16/01/2018
156			Area Gare Forniture e Servizi	SAA della Municipalità 1	Fratelli Monaco di Maurizio Monaco & C. sas	Affidamento del servizio di refeziunescolastica, a.s. 2017/2018, in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado, nonché del personale scolastico avente titolo, della Municipalità 1	si	si	no	48043	16/01/2018
157			Area Gare Lavori	Direzione Centrale Ambiente, Tutela del territorio e del Mare	ATI REA.AM SRL / VIAVAI BARRETTA SRL /GEEN'S SERVICE di Riccio Paolo	Appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di "Realizzazione del Parco della Marinella"	si	no	no	29530	10/01/2018
158	38		Coordinament o	Servizio Patrimonio Artistico e Beni Culturali	Signore Maria e Anna Tizzano	Contratto di donazione a favore del Comune di Napoli di n. 30 opere d'arte dei maestri Giovanni, Francesco e Renato Tizzano da parte delle sig.re Maria e Anna Tizzano	si	no	no		

CONTRATTI

RILIEVI	N.	DIRETTIVE SEGRETARIALI	N.
In merito all'art. (...) del testo contrattuale rubricato "Codice di comportamento dei dipendenti", si rappresenta che con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 29 aprile 2017 sono state adottate le modifiche al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; le modifiche introdotte hanno riguardato, tra l'altro, in particolare, l'art. 17 comma 5 "Contratti e altri atti negoziali", nel senso che "è stato introdotto un rinvio dinamico alle previsioni di altre norme e/o indicazioni e orientamenti dell'ANAC in sostituzione di una previsione puntuale e statica non conciliabile con future modifiche normative e/o prassi interpretative".	6	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	21
In merito all'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente nei confronti dell'operatore economico contraente, si rappresenta, altresì, che con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017 sono state adottate le modifiche al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; le modifiche introdotte hanno riguardato, tra l'altro, l'art. 17, comma 5, relativo al rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001. In particolare, in merito al richiamato istituto, è stato introdotto un rinvio dinamico alle previsioni di altre norme e/o indicazioni e orientamenti dell'ANAC in sostituzione di una previsione puntuale e statica non conciliabile con future modifiche normative e/o prassi interpretative.	4	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
In ordine all'attestazione da rendersi nello schema contrattuale a cura del rappresentante legale dell'affidataria, ai sensi dell'art. 17, co. 5, del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente (v. Art. (...) dello schema contrattuale), si rammenta che il vigente Codice di comportamento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017, è intervenuto sul citato art. 17, co. 5, operando un rinvio dinamico alle indicazioni e agli orientamenti dell'ANAC, prevedendo "l'acquisizione di specifica dichiarazione relativa al rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001", in luogo di una previsione puntuale e statica mal conciliabile con future modifiche normative e/o prassi interpretative.	8	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
In ordine al richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli all'art. 19, si rammenta che con D.G.C. n. 217 del 29.04.2017 sono state apportate allo stesso delle modifiche e/o integrazioni; in particolare al novellato art. 20 c. 7 e all'art. 17, comma 5.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
In merito al richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente di cui all'art. (...) del testo contrattuale, si ricorda che il vigente Codice di Comportamento (così come modificato con Deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 29 aprile 2017) all'art.20, comma 7 statuisce "Per i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 2, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente codice, si applicano le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente" e all'art. 17, comma 5, opera un rinvio dinamico alle indicazioni e agli orientamenti dell'ANAC, prevedendo "l'acquisizione di specifica dichiarazione relativa al rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001", in luogo di una previsione puntuale e statica mal conciliabile con future modifiche normative e/o prassi interpretative.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
In ordine all'attestazione contenuta all'art. (...) del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, si rammenta che il vigente Codice di comportamento, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 29 aprile 2017, è intervenuto sul citato art. 17, comma 5, operando un rinvio dinamico alle indicazioni e agli orientamenti dell'ANAC, prevedendo "l'acquisizione di specifica dichiarazione relativa al rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001", in luogo di una previsione puntuale e statica mal conciliabile con future modifiche normative e/o prassi interpretative.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
In merito ai richiamati "accertamenti relativi al Programma 100", si rammenta che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.08.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ai sensi dell'art. 170 co. 1 del T.U.E.L., così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014; in particolare i Programmi n. 03 e 04 del D.U.P. richiamano i contenuti del "Programma 100" di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017.	3	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	11
In merito alla richiamata verifica di cui al programma 100, si rammenta che già con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.08.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2016-2018), ai sensi dell'art. 170 co. 1 del T.U.E.L., così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126 del 2014; in particolare i Programmi n. 03 e 04 del menzionato D.U.P. richiamavano i contenuti del "Programma 100" di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, così come i Programmi n. 03 e 04 del DUP 2017-2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20.04.2017.	4	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
In merito ai richiamati accertamenti relativi alla "regolarità tributaria (...) riferita ai tributi locali", si rammenta che già con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04-08-2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2016-2018), ai sensi dell'art. 170, comma 1 del T.U.E.L., così sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014; in particolare i Programmi n. 03 e 04 del menzionato D.U.P. richiamavano i contenuti del "Programma 100" di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, così come i Programmi n. 03 e 04 del DUP 2017-2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20-04-2017 ed aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 31-07-2017.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
In merito ai richiamati accertamenti relativi al Programma 100, si rammenta che già con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04-08-2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2016-2018), ai sensi dell'art. 170, comma 1 del T.U.E.L., così sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014; in particolare i Programmi n. 03 e 04 del menzionato D.U.P. richiamavano i contenuti del "Programma 100" di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, così come i Programmi n. 03 e 04 del DUP 2017-2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20-04-2017 ed aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 31-07-2017.	3	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	

Il contratto riporta in modo errato il numero di codice fiscale dell'affidataria (...), atteso che il Servizio telematico Verifiche PA della C.C.I.A.A., inserendo il codice di P.IVA e codice fiscale dell'affidataria, ha negato l'accesso causa "c.f. deve avere lunghezza di 11 o 16 caratteri".	1	Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.	11
L'art. (...) del contratto prescrive che "le condizioni di dettaglio delle eventuali successive forniture (...) saranno oggetto di negoziazione, senza pubblicazione di bando (...)"; detta previsione, tuttavia, non appare in linea con lo strumento dell'accordo quadro concluso con unico operatore economico.	1	Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.	
L'importo contrattuale indicato in oggetto e all'art. (...) (pari a € (...) di cui € (...) per oneri di sicurezza) non corrisponde all'importo affidato ed impegnato con il provvedimento dirigenziale n. (...).	1	Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.	
Il contratto riconduce il potere di rappresentanza e di stipula contrattuale del sig. (...) alla qualità di procuratore speciale "giusta procura speciale repertorio n. (...) versati in atti (...)"; non trasmessa in visione. Sul punto, si rammenta che la procura speciale, a differenza di quella generale, afferisce ad uno specifico affare del rappresentato, nel caso di specie parrebbe, invece, essere rilasciata in data di gran lunga antecedente all'avvio della procedura avente ad oggetto l'appalto in esame.	1	Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.	
All'ART. (...) si riporta: "alla consorzata esecutrice", tuttavia nè nella determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva, nè in altri atti presupposti, si rinviene alcun riferimento a imprese consorziate con l'Associazione aggiudicataria.	1	Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.	
Nelle premesse contrattuali si riporta quale scadenza del DURC il (...), tuttavia dalla documentazione trasmessa in visione si rinviene copia di DURC dell'affidataria con scadenza (...).	1	Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.	
Dal raffronto del contratto trasmesso rispetto allo schema di contratto applicativo approvato in uno alla documentazione di gara, si rileva la non perfetta aderenza del contratto rispetto allo schema, in particolare in ordine ai seguenti punti: - l'art. (...), p. (...), ultimo capoverso; - l'art. (...), p. (...), ultimo capoverso; - l'art. (...), p. (...), terzo capoverso in poi; - l'art. (...), p. (...), ultimo capoverso; - l'art. (...), p. (...), che indica (...) la durata della polizza indennitaria.	1	Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.	
All'art. (...) del contratto non vi è coerenza in ordine alle normative richiamate in materia di polizze assicurative per responsabilità civile del progettista, né si evince la sussistenza della dichiarazione di una Compagnia assicurativa contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati di cui al comma 4 dell'art. 269 D.P.R. 207/2010.	1	Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.	
Nelle premesse del contratto, a pag. n. (...), appare indicata la Municipalità (...) in luogo della Municipalità (...).	1	Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.	
L'art. (...) del contratto riporta che sono decorsi trenta giorni dalla data di consegna alla Banca Dati Nazionale Antimafia della richiesta di informazioni prefettizie senza specificare in capo a quali soggetti (che compongono il Raggruppamento temporaneo di professionisti) è stata effettuata la verifica. Tra l'altro, la documentazione allegata in visione al contratto, non contempla la richiesta di consultazione della BDNA in capo alla professionista (...) titolare dell'impresa individuale (...).	1	Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.	
La copia della polizza fideiussoria ex art. 113 del D.lgs. 163/2006 sottoscritta dall'operatore economico (trasmessa in visione) riporta quale importo contrattuale "agio contraente % d'asta aggiudicato 0,000 %", sebbene dagli atti di gara (ex multis determinazione dirigenziale n. (...)) si evince che il ribasso offerto dall'affidataria è pari al 28(...), con potenziale conseguente ripercussione sulla determinazione della somma garantita.	1	Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.	
Il quadro economico allegato al progetto e di cui alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. (...) prevede la voce (...) "Fondo per la progettazione e l'innovazione all'art. 113 Dlgs.50/2016". Sul tema, si rammenta che, a seguito della novella 2016 le attività di progettazione dei dipendenti pubblici, non possono essere remunerate con sistema di incentivazione previsto dall'art. 113 del D.lgs. 50/2016; dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 113 si evince, infatti, che gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti esclusivamente alle attività di programmazione, di impostazione e gestione della gara, nonché di esecuzione e di controllo dell'appalto. Sul punto si richiamano le Linee Guida dell'A.N.A.C. n. 1, di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14-09-2016, secondo cui "Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016."	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
Il quadro economico di cui alla determinazione dirigenziale di affidamento n. (...) - rimodulato per effetto del ribasso offerto - prevede la voce "Oneri di progettazione, escluso oneri riflessi per i dipendenti". Sul punto giova rammentare che a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 le attività di progettazione dei dipendenti pubblici non possono essere remunerate con sistema di incentivazione previsto dall'art. 113 del medesimo decreto; dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 113 si evince, infatti, che gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti esclusivamente alle attività di programmazione, di impostazione e gestione della gara, nonché di esecuzione e di controllo dell'appalto. Sul punto si richiamano le Linee Guida dell'A.N.A.C. n. 1, di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14-09-2016, secondo cui "Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016."	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	

<p>Il quadro economico di cui alla determinazione dirigenziale n. (...), rideterminato a seguito della perizia di variante, prevede alla voce B3) <i>"Accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.lgs. N. 163/2006)"</i>, così come modificati dall'art. 13-bis della Legge 114 del 2014. Sul punto, si rappresenta che la richiamata normativa – ora abrogata ad opera dell'art. 217 del D.Lgs. 50/2016 – escludeva espressamente dall'ambito applicativo dell'istituto in parola <i>"le attività manutentive"</i>. Sull'argomento, si rammenta che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell'istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015 - Sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR – Sezione Regionale di controllo per la Campania). Sul tema, poi, giova rammentare che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 le attività di progettazione dei dipendenti pubblici non possono essere remunerate con sistema di incentivazione previsto dall'art. 113 del medesimo decreto; dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 113 – come modificati dall'art. 76 del D.Lgs. 56/2017 - si evince, infatti, che gli incentivi per funzioni tecniche sono riconnessi esclusivamente alle attività di programmazione, di impostazione e gestione della gara, nonché di esecuzione e di controllo dell'appalto. Sul punto si richiamano le Linee Guida dell'A.N.AC. n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti <i>"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"</i>, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14-09-2016, secondo cui <i>"Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016"</i>. In merito si richiama, infine, la deliberazione n. 24/SEZAUT/2017/QMIG della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie – Adunanza del 26 settembre 2017, che ha ribadito la diversa connotazione dei nuovi incentivi per <i>"funzioni tecniche"</i> di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 rispetto al previgente Codice e, quindi, la non sovrapposibilità del compenso incentivante di cui al citato art. 113, comma 2, del nuovo Codice all'incentivo per la progettazione di cui all'art. 93, comma 7-ter del D.Lgs. 163/2006.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>Il quadro economico riportato nella determinazione dirigenziale n. (...) prevede <i>"(...) Incentivo art. 92, c. 5 del D.lgs. 163/2006 (al netto degli oneri riflessi) € (...)"</i> quali incentivi di progettazione da erogare in favore del personale interno all'Ente; tuttavia, l'art. 92, co. 5, del D.lgs. 163/2006 è stato abrogato dall'art. 13 della legge n. 114 del 2014. Per completezza, si rammenta che la disciplina dell'istituto in esame è poi confluita nell'art. 93, co. 7 bis (dell'ormai abrogato D.lgs. 163/2006). Sull'argomento, si osserva che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell'istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015- sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR – Sezione Regionale di controllo per la Campania). Si rappresenta, infine, che a seguito della novella 2016 le attività di progettazione dei dipendenti pubblici non possono essere remunerate con sistema di incentivazione previsto dal D.lgs 50/2016, in particolare dall'art. 113, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 56/2017; dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 113 si evince, infatti, che gli incentivi sono riconnessi esclusivamente alle attività di programmazione, di impostazione e gestione della gara, nonché di esecuzione e di controllo dell'appalto e non anche all'attività di progettazione. Sul punto si richiamano le Linee Guida dell'ANAC n. 1, di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti <i>"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"</i>, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, secondo cui <i>"Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016"</i>.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>La determinazione di aggiudicazione definitiva n. (...) quantifica in euro (...) le spese per incentivi di progettazione di cui all'art. 93, c. 7 ter, del D.lgs. 163/2006 che, tuttavia, esclude dall'ambito applicativo dell'istituto in parola <i>"le attività manutentive"</i>; sul punto, si richiama la deliberazione n. 71/2015 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Regione Umbria, secondo cui deve escludersi l'erogazione degli incentivi di progettazione, in favore dei dipendenti dell'Ente, per lo svolgimento dell'attività di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria. Sull'argomento, si rammenta che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell'istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015- sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR – Sezione Regionale di controllo per la Campania.). Si rappresenta, infine, che a seguito della novella 2016 le attività di progettazione dei dipendenti pubblici non possono essere remunerate con sistema di incentivazione previsto dall'art. 113 del D.lgs. 50/2016; dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 113 si evince, infatti, che gli incentivi per funzioni tecniche sono riconnessi esclusivamente alle attività di programmazione, di impostazione e gestione della gara, nonché di esecuzione e di controllo dell'appalto. Sul punto si richiamano le Linee Guida dell'ANAC n. 1, di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti <i>"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"</i>, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, secondo cui <i>"Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016"</i>.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	

<p>Il quadro economico della determinazione dirigenziale n. (...) prevede al punto (...) la voce "spese tecniche di progettazione". Si rammenta che la disciplina degli incentivi di progettazione da erogare in favore del personale interno all'Ente è confluita nell'art. 93, c. 7 bis (dell'ormai abrogato D.Lgs. 163/2006). Sull'argomento, si osserva che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo la peculiarità e l'evoluzione normativa dell'istituto (cfr. Delibrazione n. 11/2015 – sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR – sezione Regionale di controllo per la Campania) e che, infine, a seguito della novella 2016 le attività di progettazione dei dipendenti pubblici non possono essere remunerate con sistema di incentivazione previsto dal D.Lgs. 50/2016, in particolare dall'art. 113, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 56/2017; dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 113 si evince, infatti, che gli incentivi sono riconnessi esclusivamente alle attività di programmazione, di impostazione e gestione della gara, nonché di esecuzione e di controllo dell'appalto e non anche di progettazione. Sul punto si richiamano le Linee Guida dell'ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti <i>"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"</i>, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, secondo cui <i>"nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2% espressamente vietata dalla legge delega 11/2016 (art. 1 comma 1, lettera oo) principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016"</i>.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	10
<p>Il quadro economico di cui alla determinazione a contrarre n. (...) prevede (...), tra l'altro, <i>"incentivi art. 93 (...) D.Lgs. 163/2006"</i>. Sul punto, Sul punto, si richiamano le osservazioni del Segretario Generale formulate sulla deliberazione di Giunta Comunale n. 782 del 27.11.2015 avente ad oggetto <i>"(...) Approvazione del secondo stralcio del progetto definitivo dell'intervento denominato ristrutturazione del (...)"</i>. Sul tema giova rammentare che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 le attività di progettazione dei dipendenti pubblici non possono essere remunerate con sistema di incentivazione previsto dall'art. 113 del medesimo decreto; dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 113 – come modificati dall'art. 76 del D.Lgs. 56/2017 - si evince, infatti, che gli incentivi per funzioni tecniche sono riconnessi esclusivamente alle attività di programmazione, di impostazione e gestione della gara, nonché di esecuzione e di controllo dell'appalto. Sul punto si richiamano le Linee Guida dell'A.N.A.C. n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti <i>"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"</i>, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14-09-2016, secondo cui <i>"Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016"</i>. In merito si richiama, infine, la deliberazione n. 24/SEAUT/2017/QMIG della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie – Adunanza del 26 settembre 2017, che ha ribadito la diversa connotazione dei nuovi incentivi per <i>"funzioni tecniche"</i> di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 rispetto al previgente Codice e, quindi, la non sovrapponibilità del compenso incentivante di cui al citato art. 113, comma 2, del nuovo Codice all'incentivo per la progettazione di cui all'art. 93, comma 7-ter del D.Lgs. 163/2006.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>Il quadro economico di cui alla determinazione dirigenziale di affidamento n. (...) prevede la voce <i>"Oneri di progettazione, escluso oneri riflessi per i dipendenti"</i>. Sul punto giova rammentare che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 le attività di progettazione dei dipendenti pubblici non possono essere remunerate con sistema di incentivazione previsto dall'art. 113 del medesimo decreto; dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 113 si evince, infatti, che gli incentivi per funzioni tecniche sono riconnessi esclusivamente alle attività di programmazione, di impostazione e gestione della gara, nonché di esecuzione e di controllo dell'appalto. Sul punto si richiamano le Linee Guida dell'A.N.A.C. n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti <i>"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"</i>, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14-09-2016, secondo cui <i>"Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016"</i>. In merito si richiama, infine, la deliberazione n. 24/SEAUT/2017/QMIG della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie – Adunanza del 26 settembre 2017, che ha ribadito la diversa connotazione dei nuovi incentivi per <i>"funzioni tecniche"</i> di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 rispetto al previgente Codice e, quindi, la non sovrapponibilità del compenso incentivante di cui al citato art. 113, comma 2, del nuovo Codice all'incentivo per la progettazione di cui all'art. 93, comma 7-ter del D.Lgs. 163/2006.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	

<p>Il quadro economico di cui alla determinazione a contrarre n. (...) e quello rideterminato approvato con la determinazione di aggiudicazione definitiva n. (...), prevedono (...), tra l'altro, <i>"incentivi netti relativi alla progettazione"</i>, richiamando sul punto l'art. 13-bis del D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014. Sul punto, <i>in primis</i> si rappresenta che la citata disposizione normativa – abrogata dall'art. 217 del D.Lgs. 50/2016 – escludeva espressamente dall'ambito applicativo dell'istituto in parola <i>"le attività manutentive"</i>. Sull'argomento, poi, si rammenta che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell'istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015 - Sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR – Sezione Regionale di controllo per la Campania).</p> <p>Sul tema giova rammentare che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 le attività di progettazione dei dipendenti pubblici non possono essere remunerate con sistema di incentivazione previsto dall'art. 113 del medesimo decreto; dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 113 – come modificati dall'art. 76 del D.Lgs. 56/2017 - si evince, infatti, che gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti esclusivamente alle attività di programmazione, di impostazione e gestione della gara, nonché di esecuzione e di controllo dell'appalto. Sul punto si richiamano le Linee Guida dell'A.N.A.C. n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti <i>"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"</i>, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14-09-2016, secondo cui <i>"Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016"</i>.</p> <p>In merito si richiama, infine, la deliberazione n. 24/SEAUT/2017/QMIG della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie – Adunanza del 26 settembre 2017, che ha ribadito la diversa connotazione dei nuovi incentivi per <i>"funzioni tecniche"</i> di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 rispetto al previgente Codice e, quindi, la non sovrapponibilità del compenso incentivante di cui al citato art. 113, comma 2, del nuovo Codice all'incentivo per la progettazione di cui all'art. 93, comma 7-ter del D.Lgs. 163/2006.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>Il quadro economico riportato nella determina n. (...) prevede al punto (...) gli incentivi per la progettazione da erogare in favore del personale interno. Sull'argomento, si rammenta che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell'istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015 - sezione delle Autonomie). Si rappresenta che da ultimo secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 le attività dei dipendenti pubblici non possono essere remunerate con sistemi di incentivazione; in particolare dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 113 si evince che gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti esclusivamente alle attività di programmazione, di impostazione e gestione della gara nonché di esecuzione e di controllo dell'appalto. Sul punto si richiamano le Linee Guida dell'A.N.A.C. n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti <i>"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"</i>, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14.09.2016, secondo cui <i>"Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2% espressamente vietata dalla legge delega 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016"</i>.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>Giova rappresentare a beneficio della correttezza dell'azione amministrativa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in materia di normativa antimafia il 31-01-2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, – Serie generale n. 25, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016 recante <i>« Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190»</i>. Alla luce delle novelle introdotte dalla richiamata normativa, per le imprese che operano nei settori esposti maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, <i>"(...) la stipula di contratti relativi a lavori servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria all'iscrizione dell'impresa nell'elenco (...). La consultazione dell'elenco (...) è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2, del Codice Antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula (...) di contratti (...)"</i>. Infine, come disciplinato dal novellato art. 7, co.1 del DPCM 18 aprile 2013 <i>" Ai sensi dell'art. 1, co. 52 e 53 bis, della legge (190/2012) l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia : (...)", anche " b) ai fini della stipula (...) di contratti (...) relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco"</i>. Si veda, sul tema, la circolare esplicativa del Prefetto PG/2017/0343742 del 4 maggio 2017; - il regime transitorio dettato dall'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – recante <i>"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."</i>, statuisce che il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data del 20 aprile 2016. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: <i>"Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016."</i> - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006. In particolare, atteso l'oggetto del contratto (affidamento servizi di natura intellettuale) e il criterio di aggiudicazione adottato (O.E.P.V.), si richiamano le Linee guida dell'ANAC n.1 recanti <i>"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"</i>, approvate con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, in uno alle Linee Guida dell'ANAC n. 2 recanti <i>"Offerta economicamente più vantaggiosa"</i>, approvate con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016. 	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	

<p>Da ultimo, giova rappresentare a beneficio della correttezza dell'azione amministrativa che:</p> <p>in materia di normativa antimafia il 31.1.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, – Serie generale n. 25, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016 recante « <i>Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190</i>».</p> <p>Alla luce delle novelle introdotte dalla richiamata normativa, per le imprese che operano nei settori esposti maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, «(...) la stipula di contratti relativi a lavori servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria all'iscrizione dell'impresa nell'elenco (...). La consultazione dell'elenco (...) è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2, del Codice Antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula (...) di contratti (...)» Infine, come disciplinato dal novellato art. 7, co.1 del DPCM 18 aprile 2013 “ <i>Ai sensi dell'art. 1, co. 52 e 53 bis, della legge (190/2012) l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia : (...),”</i> anche “ <i>b) ai fini della stipula (...) di contratti (...) relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco</i>”. Si veda sul tema la circolare esplicativa del Prefetto PG/2017/0343742 del 04.05.2017.</p>	4	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>Giova rappresentare a beneficio della correttezza dell'azione amministrativa che:</p> <p>- in materia di normativa antimafia il 31-01-2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, – Serie generale n. 25, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016 recante « <i>Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190</i>».</p> <p>Alla luce delle novelle introdotte dalla richiamata normativa, per le imprese che operano nei settori esposti maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, «(...) la stipula di contratti relativi a lavori servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria all'iscrizione dell'impresa nell'elenco (...). La consultazione dell'elenco (...) è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2, del Codice Antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula (...) di contratti (...)» Infine, come disciplinato dal novellato art. 7, co.1 del DPCM 18 aprile 2013 “ <i>Ai sensi dell'art. 1, co. 52 e 53 bis, della legge (190/2012) l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia : (...),”</i> anche “ <i>b) ai fini della stipula (...) di contratti (...) relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco</i>”. Si veda, sul tema, la circolare esplicativa del Prefetto PG/2017/0343742 del 4 maggio 2017;</p> <p>- il regime transitorio dettato dall'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – recante “<i>Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.</i>”, statuisce che il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data del 20 aprile 2016. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'A.N.AC del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: “<i>Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016.</i>” - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006;</p> <p>- che in data 5 maggio 2017 è stato pubblicato il D.lgs. n. 56/2017 – rubricato “<i>Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50</i>” - in vigore, ai sensi dell'art. 131 del medesimo decreto, a partire dal 20 maggio 2017.</p>	3	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	9

<p>Giova rappresentare a beneficio della correttezza dell'azione amministrativa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in materia di normativa antimafia il 31-01-2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, – Serie generale n. 25, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016 recante « <i>Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190</i>». <p>Alla luce delle novelle introdotte dalla richiamata normativa, per le imprese che operano nei settori esposti maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, "(...) la stipula di contratti relativi a lavori servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria all'iscrizione dell'impresa nell'elenco (...). La consultazione dell'elenco (...) è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2, del Codice Antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula (...) di contratti (...)." Infine, come disciplinato dal novellato art. 7, co.1 del DPCM 18 aprile 2013 " Ai sensi dell'art. 1, co. 52 e 53 bis, della legge (190/2012) l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia : (...) ", anche " b) ai fini della stipula (...) di contratti (...) relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco". Si veda, sul tema, la circolare esplicativa del Prefetto PG/2017/0343742 del 4 maggio 2017;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il regime transitorio dettato dall'art. 216 del D.lgs. 50/2016 – recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.", statuisce che il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data del 20 aprile 2016. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'A.N.AC del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016." - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006. <p>In particolare, si rammenta che la normativa in materia di varianti in corso d'opera è trasfusa all'art. 106, co. 1, lett. c), del D.lgs. 50/2016, che ammette il ricorso all'istituto in esame purché siano soddisfatte specifiche condizioni: la necessità di modifica deve essere determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Ente (ad es. sopravvenienza nuove disposizioni legislative), la modifica non deve alterare la natura del contratto, nè comportare una variazione in aumento del prezzo superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>Il testo contrattuale a pag. (...) dà atto che il Documento Unico attestante la Regolarità Contributiva dell'affidataria è in corso di validità, tuttavia si rileva che la copia del DURC trasmessa in visione è stata emessa in data (...) e, pertanto, non è in corso di validità.</p>	1	Il documento Unico di Regolarità Contributiva della società affidataria deve essere valido e regolare all'atto della stipula.	6
<p>La copia del DURC dell'operatore economico contraente reca "scadenza validità (...)".</p>	1	Il documento Unico di Regolarità Contributiva della società affidataria deve essere valido e regolare all'atto della stipula.	
<p>Le premesse contrattuali, in materia di documentazione attestante la regolarità e validità del DURC, riportano che lo stesso è stato acquisito in data (...).</p>	2	Il documento Unico di Regolarità Contributiva della società affidataria deve essere valido e regolare all'atto della stipula.	
<p>Nelle premesse si richiama DURC dell'appaltatore non più in corso di validità (scaduto in data (...)).</p>	1	Il documento Unico di Regolarità Contributiva della società affidataria deve essere valido e regolare all'atto della stipula.	
<p>Nelle premesse del testo contrattuale non si dà atto della validità Regolarità del Documento Unico di Contributiva dell'affidataria.</p>	1	Il documento Unico di Regolarità Contributiva della società affidataria deve essere valido e regolare all'atto della stipula.	
<p>Dal contratto si evince che il RUP ha autorizzato la consegna dei lavori in via d'urgenza a partire dal (...). Sul punto, si rammenta che l'esecuzione in via urgenza è ammessa nelle ipotesi contemplate dall' art. 32, co. 8, del D.lgs. 50/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose; - per l'igiene e la salute pubblica; - per il patrimonio storico, artistico, culturale; - nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. <p>Ad ogni modo, al ricorso all'esecuzione in via urgenza deve fare seguito, nel più breve tempo possibile, la contrattualizzazione delle prestazioni, tanto più che dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti all'introduzione, nel testo contrattuale, di prescrizioni a tutela dell'Ente sono in parte neutralizzati (si pensi alla prestazione da parte dell'affidataria della cauzione definitiva ex art. 103 del D.lgs. 50/2016, all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 in attuazione della L. 190/2012, nonché all'accettazione delle clausole di cui al "Patto di Integrità" per l'affidamento di commesse approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03.12.2015).</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	

<p>Nelle premesse contrattuali è riportato che il “<i>Responsabile del Procedimento, (...), ha autorizzato la consegna dei lavori in via d'urgenza, giusto verbale del (...)</i>”. Sul punto, si rammenta che l'esecuzione in via d'urgenza è ammessa nelle ipotesi contemplate dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose; - per l'igiene e la salute pubblica; - per il patrimonio storico, artistico, culturale; - nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. <p>Ad ogni modo, al ricorso in via d'urgenza deve fare seguito, nel più breve tempo possibile, la contrattualizzazione delle prestazioni, tanto più che dall'esecuzione delle prestazioni, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti all'introduzione, nel testo contrattuale, di prescrizioni poste a tutela dell'Ente sono in parte neutralizzati (si pensi alla costituzione della cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatta e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, all'introduzione della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicataria di osservare il vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, adottato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 – aggiornato con deliberazione di G.C. n. 217 del 29 aprile 2017 – nonché all'accettazione delle clausole di cui al Patto di Integrità per l'affidamento di commesse approvato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 797 del 3 dicembre 2015).</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>Nelle premesse contrattuali, a pag. (...) si riporta: “<i>il Dirigente autorizzava l'esecuzione anticipata delle attività affidate</i>”. In merito si rammenta che l'ipotesi di esecuzione anticipata della prestazione costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende, che gli effetti risalenti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicataria di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L. 190/2012 recante “<i>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione</i>”, nonché, come spesso rilevato nell'espletamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, sono di fatto neutralizzati.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	5
<p>Nelle premesse contrattuali è riportato che con la determinazione dirigenziale di affidamento si è proceduto ad autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. Si rammenta che l'esecuzione anticipata della prestazione, rappresenta una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, discende che gli effetti risalenti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della condizione risolutiva del vincolo, in caso di di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come all'introduzione della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicataria di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n.254 del 24 aprile 2014 e succ. modif. e integr., che, come noto, risale alla L.190/2012 recante “<i>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione</i>”, o, ancora, all'accettazione delle clausole di cui al “Patto di Integrità”, approvato con Deliberazione di G.C. n. 797 del 03 dicembre 2015, nonché, come spesso rilevato nell'espletamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, al rilascio della cauzione definitiva ex art.103 del codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, sono di fatto in tutto o in parte neutralizzati.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>Con disposizione dirigenziale n. (...), richiamata nelle premesse contrattuali, la competente dirigenza ha autorizzato l'esecuzione anticipata delle prestazioni, ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 302, del D.P.R. 207/2010 a decorrere dal 07/06/2017. Si rammenta che le ipotesi di esecuzione anticipata delle prestazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016), costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti il protrarsi dell'esecuzione anticipata delle prestazioni in assenza del contratto fa sì che gli effetti risalenti ad alcune previsioni normative e provvedimentali poste a tutela dell'Ente nella disciplina contrattuale vengono, di fatto, neutralizzati (si pensi all'introduzione della condizione risolutiva del vincolo, in caso di informativa ostativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e del Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, ancora all'introduzione della clausola che sancisce l'obbligo, per l'affidatario, di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato e modificato, rispettivamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 254/2014 in attuazione della Legge 190/2012 e con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 29 aprile 2017, nonché della clausola che prevede il rispetto degli impegni derivanti dalla sottoscrizione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03-12-2015).</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>L'art. (...) del contratto riporta che “<i>(...) attesta di aver sottoscritto il Patto di Integrità</i>”, tuttavia, si rileva, il mancato inserimento nel testo contrattuale dei contenuti del richiamato Patto. Si richiamano, in proposito, le previsioni di cui al punto 7.2.10 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di G.C. n. 45 del 02.02.2017.</p>	2	Nel testo contrattuale devono essere inseriti i contenuti del Patto di Integrità, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 797 del 03.12.2015.	
<p>Il contratto - pur richiamando il “<i>Patto di integrità</i>”, adottato dall'Ente con la deliberazione di Giunta Comunale n.797 del 03.12.2015 - non ne reca i contenuti. Si richiamano, sul punto, le previsioni di cui al punto 7.2.10 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 febbraio 2017.</p>	1	Nel testo contrattuale devono essere inseriti i contenuti del Patto di Integrità, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 797 del 03.12.2015.	
<p>Il contratto non reca i contenuti del “<i>Patto di integrità</i>”, adottato dall'Ente con la deliberazione di Giunta Comunale n.797 del 03.12.2015, nè dà atto della sottoscrizione del medesimo patto a cura del legale rappresentate dell' impresa concorrente. Si richiamano, in proposito, le previsioni di cui al punto 7.2.10 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 febbraio 2017.</p>	1	Nel testo contrattuale devono essere inseriti i contenuti del Patto di Integrità, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 797 del 03.12.2015.	5

<p>Nel contratto non è inserito lo schema di Patto di integrità adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03-12-2015, come previsto al punto 7.2.10 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 02-02-2017.</p>	1	<p>Nel testo contrattuale devono essere inseriti i contenuti del Patto di Integrità, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 797 del 03.12.2015.</p>	
<p>Nel contratto non si dà atto del rispetto del termine per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 11 c. 9 del D. Lgs. 163/06 (ora confluito nell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016) né di versare, nel caso di specie, in una delle ipotesi di eccezione di cui alla richiamata disciplina. A tal proposito si richiama la sentenza n. 3742 del 31.08.2016 del Cons. Stato, sez. V secondo cui “ (...) il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la stipulazione negoziale non integra di per sé un'ipotesi di responsabilità precontrattuale, spettando al presunto danneggiato dimostrare che il ritardo nella stipulazione sia una manifestazione di una condotta antigiuridica dell'amministrazione lesiva del proprio legittimo affidamento (...). E' noto che la detta responsabilità ricorre nel caso in cui prima della stipulazione contrattuale il presunto danneggiante, violando il principio di correttezza e buona fede, leda il legittimo affidamento maturato da controparte nella conclusione del contratto (...)”. Sul punto si rammenta che, pur non avendo tale termine natura perentoria, tuttavia dalla sua inosservanza può scaturire ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege della pubblica amministrazione in costanza di tutti gli elementi necessari per la sua configurabilità.</p>	2	<p>Si invita al rispetto del termine di cui all'art. 11, co. 9 del D.Lgs. 163/06 (ora trasfuso nell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016).</p>	
<p>Dall'esame della documentazione esibita non si evince nel contratto il rispetto del termine per la stipula, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/06 (trasfuso nell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016) né di versare, nel caso di specie, in una delle ipotesi di eccezione di cui alla richiamata disciplina. A tal proposito si richiama la sentenza n. 3742 del 31-08-2016 del Cons. Stato, sez. V secondo cui “ (...) il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la stipulazione negoziale non integra di per sé un'ipotesi di responsabilità precontrattuale, spettando al presunto danneggiato dimostrare che il ritardo nella stipulazione sia una manifestazione di una condotta antigiuridica dell'amministrazione lesiva del proprio legittimo affidamento (...). E' noto che detta responsabilità ricorre nel caso in cui prima della stipulazione contrattuale il presunto danneggiante, violando il principio di correttezza e buona fede, leda il legittimo affidamento maturato da controparte nella conclusione del contratto (...)”. Sul punto, si rammenta che, pur non avendo tale termine natura perentoria, tuttavia dalla sua inosservanza può scaturire ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege della pubblica amministrazione in costanza di tutti gli elementi necessari per la sua configurabilità.</p>	1	<p>Si invita al rispetto del termine di cui all'art. 11, co. 9 del D.Lgs. 163/06 (ora trasfuso nell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016).</p>	4
<p>Non appare rispettato il termine per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 (ora confluito nell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016). Sul punto, si rammenta che, pur non avendo tale termine natura perentoria, tuttavia dalla sua inosservanza può scaturire ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege della pubblica amministrazione in costanza di tutti gli elementi necessari per la sua configurabilità.</p>	1	<p>Si invita al rispetto del termine di cui all'art. 11, co. 9 del D.Lgs. 163/06 (ora trasfuso nell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016).</p>	
<p>Nel contratto non si dà atto del rispetto del termine per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 né di versare, nel caso di specie, in una delle ipotesi di eccezione di cui alla richiamata disciplina. A tal proposito il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 3742 del 31-08-2016 - pur riferendosi all'art. 11, comma 9, del previgente Codice, di fatto trasfuso nell'art. 32, comma 8 - ha chiarito che “ (...) il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la stipulazione negoziale non integra di per sé un'ipotesi di responsabilità precontrattuale, spettando al presunto danneggiato dimostrare che il ritardo nella stipulazione sia una manifestazione di una condotta antigiuridica dell'amministrazione lesiva del proprio legittimo affidamento (...). E' noto che la detta responsabilità ricorre nel caso in cui prima della stipulazione contrattuale il presunto danneggiante, violando il principio di correttezza e buona fede, leda il legittimo affidamento maturato da controparte nella conclusione del contratto (...)”. Sul punto, si rammenta che, pur non avendo tale termine natura perentoria, tuttavia dalla sua inosservanza può scaturire ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege della pubblica amministrazione in costanza di tutti gli elementi necessari per la sua configurabilità.</p>	2	<p>Si invita al rispetto del termine di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.</p>	4
<p>Dall'esame della documentazione esibita non si evince il rispetto del termine per la stipula, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 né di versare, nel caso di specie, in una delle ipotesi di eccezione di cui alla richiamata disciplina. A tal proposito si richiama la sentenza n. 3742 del 31.08.2016 del Cons. Stato, sez. V secondo cui “ (...) il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la stipulazione negoziale non integra di per sé un'ipotesi di responsabilità precontrattuale, spettando al presunto danneggiato dimostrare che il ritardo nella stipulazione sia una manifestazione di una condotta antigiuridica dell'amministrazione lesiva del proprio legittimo affidamento (...). E' noto che la detta responsabilità ricorre nel caso in cui prima della stipulazione contrattuale il presunto danneggiante, violando il principio di correttezza e buona fede, leda il legittimo affidamento maturato da controparte nella conclusione del contratto (...)”. Sul punto si rammenta che, pur non avendo tale termine natura perentoria, tuttavia dalla sua inosservanza può scaturire ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege della pubblica amministrazione in costanza di tutti gli elementi necessari per la sua configurabilità.</p>	2	<p>Si invita al rispetto del termine di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.</p>	
<p>Gli articoli (...) del contratto disciplinano entrambi le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente; in particolare, nei citati articoli, è duplicata la previsione di cui all'art. 17, comma 5, del medesimo codice. Su questo ultimo punto, si rammenta che il vigente Codice di comportamento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017, è intervenuto sul citato art. 17, comma 5, operando un rinvio dinamico alle indicazioni e agli orientamenti dell'ANAC, prevedendo "l'acquisizione di specifica dichiarazione relativa al rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001", in luogo di una previsione puntuale e statica mal conciliabile con future modifiche normative e/o prassi interpretative.</p>	1	<p>Operare le modifiche richieste dal rilievo (...) che precede.</p>	
<p>In ordine all'attestazione resa nel contratto a cura del rappresentante legale dell'affidataria, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente (v. art. 10 dello schema contrattuale), si rammenta che il vigente Codice di comportamento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017, è intervenuto sul citato art. 17, comma 5, operando un rinvio dinamico alle indicazioni e agli orientamenti dell'ANAC, prevedendo "l'acquisizione di specifica dichiarazione relativa al rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001", in luogo di una previsione puntuale e statica mal conciliabile con future modifiche normative e/o prassi interpretative.</p>	3	<p>Operare le modifiche richieste dal rilievo (...) che precede.</p>	4

<p>Nel testo contrattuale si riporta erroneamente in oggetto la sede legale della società aggiudicataria (v. certificato della C.C.I.A.A. rilasciata il (...) esibito in visione al contratto) e all'art. (...) il ribasso percentuale offerto in sede di gara ((...)% in luogo di (...)% come da verbale di gara del (...)).</p>	1	Operare le modifiche richieste dal rilievo (...) che precede.	
<p>Nel contratto non è richiamato il Patto di Integrità adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 797 del 03-12-2015, come richiesto al punto 7.2.10 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 02-02-2017.</p>	3	Nel contratto deve essere opportunamente inserito il Patto di Integrità adottato dall'Ente con la deliberazione di Giunta comunale n. 797 del 03-12-2015, come richiesto al punto 7.2.10 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 02-02-2017.	3
<p>Il contratto riporta quale data di sottoscrizione il (...) mentre le prestazioni oggetto del medesimo riguardano il periodo che va dal (...). Inoltre, il contratto pare essere sottoscritto digitalmente dalla controparte in data (...), pertanto oltre il termine finale previsto per l'esecuzione delle prestazioni (...). A tal proposito, si rammenta che le ipotesi di esecuzione anticipata delle prestazioni costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione delle prestazioni, anticipata rispetto al contratto, ne discende che gli effetti risalenti all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale di alcune clausole, sono di fatto neutralizzati – si pensi, nel caso di specie, alla clausola che sancisce l'obbligo per l'affidataria di osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dall'Ente.</p>	3	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	3
<p>Preliminarmente - atteso il ricorso, ai fini dell'affidamento in esame, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante creazione di Richiesta di Offerta (RDO) - si richiama la nota segretariale PG/583138 del 16 luglio 2015, avente ad oggetto <i>"gli strumenti di e-Procurement, nell'ambito degli obiettivi di riduzione e riqualificazione della spesa pubblica, di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo, di trasparenza dell'azione amministrativa degli organi gestionali e di abbattimento dei tempi del procedimento."</i>, nonché il più recente aggiornamento di cui alla nota segretariale PG/849298 del 26 ottobre 2016.</p> <p>Nello specifico, al fine di consentire una agevole e chiara ricostruzione dell'iter logico-giuridico sotteso alla stipula del contratto, si ravvisa l'opportunità di indicare, nelle apposite sezioni di cui si compone lo schema contrattuale previste dalla piattaforma telematica <i>acquistinretepa.it</i>, gli elementi da cui evincere l'individuazione degli atti prodromici (<i>ex multis</i> determinazione dirigenziale di indizione, determinazione dirigenziale di affidamento), l'esito degli accertamenti dei requisiti di ordine generale, l'osservanza della normativa in materia di contratti pubblici, nonché il rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e della Legge 136/2010 che, all'art. 3, disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari.</p> <p>Si osserva, inoltre, che il contratto non opera richiamo agli atti di produzione interna dell'Ente (<i>ex multis</i> Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e Patto di Integrità per l'affidamento delle commesse). Dal contratto si evince, altresì, che l'offerta è stata presentata dall'operatore economico contraente in data (...); appare ragionevole ritenere che la procedura sia regolata dal D.Lgs. 50/2016, sebbene si richiami l'art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 in materia di costi per la sicurezza. Sul punto, si rammenta che il regime transitorio dettato dall'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – recante <i>"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."</i>, prevede che il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data del 20 aprile 2016. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: <i>"Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016."</i> - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
<p>Preliminarmente - atteso il ricorso, ai fini dell'affidamento in esame, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante Richiesta di Offerta (RdO) - si richiama la nota segretariale PG 583138 del 16 luglio 2015, avente ad oggetto <i>"gli strumenti di e-Procurement, nell'ambito degli obiettivi di riduzione e riqualificazione della spesa pubblica, di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo, di trasparenza dell'azione amministrativa degli organi gestionali e di abbattimento dei tempi del procedimento."</i>, nonché il più recente aggiornamento di cui alla nota segretariale PG 849298 del 26 ottobre 2016.</p> <p>Nello specifico, al fine di consentire una agevole e chiara ricostruzione dell'iter logico-giuridico sotteso alla stipula del contratto, si ravvisa l'opportunità di indicare, nelle apposite sezioni di cui si compone lo schema contrattuale previste dalla piattaforma telematica <i>acquistimetepa.it</i>, gli elementi da cui evincere l'individuazione degli atti prodromici (<i>ex multis</i> determinazione dirigenziale di indizione e determinazione dirigenziale di affidamento), l'osservanza della normativa in materia di contratti pubblici e delle disposizioni in materia di normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, nonché il rispetto degli atti di produzione interna dell'Ente (<i>ex multis</i> Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e Patto di Integrità per l'affidamento delle commesse). In ogni caso dal contratto si evince che l'offerta è stata presentata dall'operatore economico contraente in data (...); appare ragionevole ritenere che la procedura sia regolata dal D.Lgs. n. 50/2016, sebbene, in materia di costi per la sicurezza si richiami il D.Lgs. 163/2006 (in particolare l'art. 87, co. 4). Sul punto, si rammenta che il regime transitorio dettato dall'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – recante <i>"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."</i> - prevede che il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente all'entrata in vigore del citato decreto 50/2016 (ovvero 20 aprile 2016), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per procedure e per contratti i cui inviti a presentare le offerte non sono ancora stati inviati alla suindicata data. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 1 maggio 2016 - avente ad oggetto: <i>"Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016."</i> - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006.</p>	2	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	3

<p>All'art. (...) del testo contrattuale si richiama normativa abrogata. Si rammenta che i contenuti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 sono confluiti nell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. In ordine al perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del Codice degli Appalti, in capo all'affidataria, all'atto della stipula del contratto, si richiamano, la determinazione dell'A.V.C.P. n. 1 del 12 gennaio 2010 "Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi" e la determinazione dell'AVCP n. 1 del 16 maggio 2012 "Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici", con la quale la stessa Autorità offre indicazioni integrative rispetto alla determinazione n. 1/2010 a seguito di numerose modifiche e novelle legislative intervenute al riguardo. Inoltre il medesimo art. (...) del testo contrattuale non dà atto della validità degli accertamenti contributivi. Su tale ultimo punto si rappresenta che, in allegato alla determinazione di affidamento n. (...), si rinviene copia di DURC dell'affidataria con scadenza (...).</p>	2	Il contratto deve operare richiamo a normativa vigente all'atto della stipula.	3
<p>All'art. (...) del contratto si richiamano disposizioni normative abrogate. A tal proposito, si rammenta che i contenuti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 sono ora confluiti nell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. In merito, poi, alla richiamata "regolarità tributaria (....) Programma 100/A", si rappresenta che già con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.08.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ai sensi dell'art. 170 comma 1, del T.U.E.L., così sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014; i contenuti del "Programma 100" di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 sono confluiti nei Programmi nn. 03 e 04 del citato D.U.P. 2016-2018 questi ultimi confermati nel D.U.P. 2017-2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20.04.2017 e successivamente aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 31.07.2017.</p>	1	Il contratto deve operare richiamo a normativa vigente all'atto della stipula.	
<p>Nel testo contrattuale è scritto erroneamente nelle premesse a pag. (...), "la quale ha depositato, in luogo di "il quale ha depositato"; all' ART. (...) "delle determinazioni dirigenziali" n. (...) in luogo di "della determinazione dirigenziale" n. (...)"</p>	1	Operare le correzioni richieste dal rilievo (...) che precede.	3
<p>Nell'art. (...) dello schema contrattuale è scritto erroneamente "e si intendono allegati allo stesso".</p>	1	Operare le correzioni richieste dal rilievo (...) che precede.	
<p>Al terzo rigo della pag. (...) delle premesse è riportata maniera inconferente la parola "documentazione" dopo le parole "Determinazione di aggiudicazione";</p>	1	Operare le correzioni richieste dal rilievo (...) che precede.	
<p>Il contratto non reca correttamente: - la denominazione sociale e il codice fiscale dell'affidataria, atteso che riporta rispettivamente (...), in luogo di (...), e (...), in luogo di (...) giusta copia di certificato rilasciato dal registro delle imprese di (...); - il nominativo del procuratore speciale e il nominativo del notaio che ha rilasciato la procura speciale, atteso che riporta rispettivamente (...), in luogo di (...) e (...) in luogo (...) giusta copia di procura speciale trasmessa in visione.</p>	2	Il contratto deve recare correttamente la denominazione sociale, il codice fiscale e il nominativo del procuratore speciale dell'affidataria, nonché il nominativo del notaio che ha rilasciato la procura speciale.	2
<p>Vista la partecipazione alla gara di un unico concorrente, appare opportuno richiamare alcuni principi di derivazione comunitaria di cui all'art. 30 del Codice degli Appalti costantemente applicati dalla Corte di Giustizia Europea, che devono informare l'attività delle stazioni appaltanti nella indizione delle procedure di gara e nel loro espletamento, quali il principio di concorrenza, di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione, di proporzionalità. In particolare, al fine di favorire lo sviluppo di una efficace concorrenza tra gli operatori economici che partecipano all'appalto pubblico, l'applicazione del principio di parità di trattamento, richiede che tutti i concorrenti dispongano delle stesse possibilità di formulazione delle loro offerte e che queste siano soggette alle medesime condizioni per ciascun concorrente (Sentenza della Corte di Giustizia CE 29.04.2004 causa C 496/99). Invece, in ordine al principio di trasparenza, la stessa Corte di Giustizia evidenzia che: "(...) consiste, nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione" (Corte di Giustizia CE 7.12.2000 causa C 324/98). Con riguardo, poi, al principio di proporzionalità, emerge la necessità di rispettare l'equilibrio tra gli obiettivi da perseguire ed i mezzi da utilizzare. Ne deriva che la stazione appaltante non può imporre obblighi e restrizioni in misura superiore a quella strettamente necessaria per il raggiungimento dello scopo.</p>	2	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	2
<p>Nel testo contrattuale non si richiama la garanzia definitiva da rendersi a cura dell'affidataria ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016 né si specifica la fattispecie normativa in applicazione della quale la predetta garanzia non è stata resa.</p>	2	Il testo contrattuale deve dare atto del rilascio a cura dell'affidataria di apposita garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ovvero deve esplicitare la fattispecie normativa in applicazione della quale la predetta garanzia non è stata resa.	2
<p>Il testo contrattuale non riporta il codice fiscale dell'affidataria.</p>	2	Il contratto deve riportare il codice fiscale dell'affidataria.	2
<p>In ordine all'attestazione resa nel contratto a cura del rappresentante legale dell'affidataria, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente (v. art. 10 dello schema contrattuale), si rileva che il vigente Codice di comportamento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017, è intervenuto sul citato art. 17, comma 5, operando un rinvio dinamico alle indicazioni e agli orientamenti dell'ANAC, prevedendo "l'acquisizione di specifica dichiarazione relativa al rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001", in luogo di una previsione puntuale e statica mal conciliabile con future modifiche normative e/o prassi interpretative.</p>	2	Ai sensi dell'art.17 co.5 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, la dichiarazione da rendersi a cura dell'aggiudicatario, negli atti concernenti le procedure di affidamento, relativa al rispetto del divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del dlgs.165/2001 segue, sul punto, le indicazioni dettate dall'ANAC. I contenuti dell'attestazione resa dall'aggiudicatario devono essere riprodotti nello schema contrattuale con l'esplicitazione delle sanzioni previste dalla stessa normativa di legge in caso di violazione.	2
<p>In ordine all'importo contrattuale, si richiamano gli artt. (...) del Capitolato Speciale d'Appalto dai quali si evince che il richiamato importo di € (...) oltre IVA rappresenta l'importo contrattuale massimo presunto.</p>	2	Nel contratto occorre specificare che l'indicato importo contrattuale costituisce l'importo massimo presunto.	2
<p>In ordine all'attestazione resa nel contratto a cura del rappresentante legale dell'affidataria, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente (v. art. 9 del contratto), si rammenta che il vigente Codice di comportamento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017, è intervenuto sul citato art. 17, comma 5, operando un rinvio dinamico alle indicazioni e agli orientamenti dell'ANAC, prevedendo "l'acquisizione di specifica dichiarazione relativa al rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001", in luogo di una previsione puntuale e statica mal conciliabile con future modifiche normative e/o prassi interpretative.</p>	1	Il testo contrattuale deve dare atto della costituzione a cura dell'affidataria di apposita garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ovvero deve esplicitare la fattispecie normativa in applicazione della quale la predetta garanzia non è stata resa. Si richiamano, a tal fine, in ordine alla tipologia di affidamento diretto, le previsioni di cui all'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 67 del D.Lgs. 56/2017.	2

<p>Nel testo contrattuale non è richiamata la garanzia definitiva da costituirsi a cura dell'affidataria, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, né si specifica la fattispecie normativa in applicazione della quale la predetta garanzia non è stata costituita. Sul punto, si rammenta che, a seguito della modifica del comma 11 del richiamato articolo 103, ad opera dell'art. 67 del D.Lgs. 56/2017 (decreto correttivo), <i>"E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), [...] L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione."</i></p>	1	<p>Il testo contrattuale deve dare atto della costituzione a cura dell'affidataria di apposita garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ovvero deve esplicitare la fattispecie normativa in applicazione della quale la predetta garanzia non è stata resa. Si richiamano, a tal fine, in ordine alla tipologia di affidamento diretto, le previsioni di cui all'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 67 del D.Lgs. 56/2017.</p>	2
<p>Nel contratto di cessione volontaria è riportato quale procuratore speciale <i>"il Sig. (...), nato a (...), codice fiscale (...), residente a (...) in proprio e nella qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale Rep. n. (...), che si allega al presente atto alla lettera (...), della Sig.ra (...), nata a (...), codice fiscale (...), e residente in (...), alla Via (...)"</i>; tuttavia dalla allegata Procura Speciale, Rep. n. (...), si evince che è stata nominata e costituita procuratrice speciale la sig.ra (...) <i>"in nome, conto e vece del costituito e in concorso con sé stessa (...)"</i>.</p>	1	<p>Operare le verifiche e le correzioni richieste dal rilievo (...) che precede.</p>	2
<p>Si rileva che il contenuto dell'art. (...) dopo le parole <i>"Capitolato Speciale d'Appalto"</i> è ridondante in quanto ripreso al successivo art. (...) e che all'art. (...) occorre sostituire le parole <i>"di non essere"</i> con le parole <i>"non risulta"</i>.</p>	1	<p>Operare le verifiche e le correzioni richieste dal rilievo (...) che precede.</p>	
<p>Nelle premesse contrattuali, a pag. (...), è riportato erroneamente che l'importo complessivo a base di gara è pari ad € (...) che risulta essere, invece, l'importo di aggiudicazione a fronte del ribasso offerto dall'affidataria. Si rileva, altresì, che sempre nelle premesse contrattuali, a pag. (...), non è indicato il ribasso applicato dall'affidataria in sede di offerta dal quale scaturisce l'importo contrattuale di € (...).</p>	1	<p>Apportare le opportune correzioni ed integrazioni di cui al rilievo (...) che precede.</p>	2
<p>In ordine alla denominazione dell'aggiudicataria, il testo contrattuale contiene, in varie parti, delle inesattezze; in particolare, nelle premesse contrattuali, a pag. (...), è riportato (...) e all'art. (...); ancora, nel testo contrattuale si rinviengono riferimenti inconferenti: in particolare, all'art. (...), è richiamata la <i>"Determinazione Dirigenziale n. (...)"</i>, nonché, all'art. (...), è riportato <i>"agli atti del Servizio (...)"</i>.</p>	1	<p>Apportare le opportune correzioni ed integrazioni di cui al rilievo (...) che precede.</p>	
<p>Le premesse del contratto riportano due volte la seguente frase <i>"che, tali aree, per la maggiore consistenza sono in proprietà (...) Napoli"</i>.</p>	1	<p>Il contratto non deve contenere refusi.</p>	2
<p>Nelle premesse del contratto si riporta due volte <i>"oneri di discarica entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA"</i>. L'art. (...) del contratto appare incompleto e l'art. (...) del contratto riporta due volte la seguente frase <i>"le ipotesi di gravi e reiterate violazioni del richiamato Codice di all'Ente"</i>.</p>	1	<p>Il contratto non deve contenere refusi.</p>	
<p>Nel caso di specie, il contratto ha ad oggetto, tra l'altro, <i>"il successivo affidamento dei lavori, somministrazioni e forniture complementari inerenti (...)"</i>, che, tuttavia, non compare tra la documentazione trasmessa in visione. In merito alla conclusione di un Accordo Quadro, si rammenta che la Stazione Appaltante effettua una gara unica, accorpando, per un determinato arco temporale, prestazioni omogenee e ripetitive, rispetto alle quali non v'è certezza <i>ex ante</i> in ordine alla quantità di lavori, servizi o prodotti che nel tempo dovranno essere acquisiti, cosicché essa procede all'affidamento dei singoli appalti man mano che l'esatta misura e consistenza delle attività viene definita, sulla base di clausole e condizioni economiche pattuite con l'operatore economico selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica. (cfr. Parere dell' ANAC n.24 del 23/02/2012). L' Autorità Nazionale Anticorruzione ha, altresì, precisato che <i>"le condizioni dell'appalto e pertanto l'oggetto e le attività devono comunque essere individuate e definite nella loro tipologia, non potendo considerare tale accordo come un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'Amministrazione"</i> (cfr. deliberazione 20 febbraio 2007 n. 40). Si rammenta, infine, che la disciplina dell'istituto in esame è confluita nell'art. 54 del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 con il quale il legislatore della novella ha inteso ampliare l'ambito applicativo della procedura di Accordo Quadro consentendone il ricorso anche agli affidamenti di lavori di manutenzione e di servizi di progettazione o di natura intellettuale.</p>	1	<p>Il contratto deve individuare le opere oggetto dell'attività manutentiva, non potendo l'accordo quadro costituire un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'Amministrazione. Il Capitolato Speciale di appalto deve essere corredato da copia degli atti in esso richiamati quale documentazione allegata.</p>	1
<p>Il contratto ha durata (...) a decorrere dalla sottoscrizione (...), tuttavia gli interventi di manutenzione a farsi sono ricondotti al <i>"Programma Triennale (...)"</i>; si rileva, pertanto una discrasia tra la prevista durata del contratto e l'arco temporale di riferimento (...) del richiamato Programma Triennale dei lavori pubblici. Tanto più che la gara è stata bandita solo alla fine del (...) con determinazione dirigenziale n. (...) e che ad oggi non si è addivenuti alla stipula del contratto, trascorrendo un notevole lasso di tempo, senza che siano stati rappresentati, tuttavia elementi che ne giustificano il decorso, in violazione del principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.</p>	1	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di indizione della gara alla conclusione del relativo procedimento è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di G.C. n. 45 del 02 febbraio 2017 e dall'art. 6, comma 1 lett. I) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa.</p>	1
<p>Il testo contrattuale non opera richiamo alle clausole previste dall'art. 8 del Protocollo di Legalità, né a richieste di informativa antimafia. Giova rappresentare a beneficio della correttezza dell'azione amministrativa che: in materia di normativa antimafia il 31.1.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, – Serie generale n. 25, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016 recante <i>"Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190"</i>. Alla luce delle novelle introdotte dalla richiamata normativa, per le imprese che operano nei settori esposti maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, <i>"(...) la stipula di contratti relativi a lavori servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria all'iscrizione nell'elenco (...). La consultazione dell'elenco (...) è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2, del Codice Antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula (...) di contratti (...)"</i>. Infine, come disciplinato dal novellato art. 7, co.1 del DPCM 18 aprile 2013 <i>"Ai sensi dell'art. 1, co. 52 e 53 bis, della legge (190/2012) l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia : (...)"</i>, anche <i>" b) ai fini della stipula (...) di contratti (...) relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco"</i>. Si veda sul tema la circolare esplicativa del Prefetto PG/2017/0343742 del 04.05.2017.</p>	1	<p>Il contratto deve operare i dovuti richiami in ordine alle clausole previste dall'art. 8 del Protocollo di Legalità e dare atto delle richieste di informativa antimafia.</p>	1

La forma della scrittura privata autenticata adottata ai fini della stipula del contratto in oggetto, non appare in linea con le prescrizioni del documento “Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 10 marzo 2016, nonché con i contenuti della nota segretariale PG/284893 del 4 aprile 2016. La fattispecie in esame configura un atto aggiuntivo il cui contratto principale – aggiudicato a mezzo di procedura aperta - è stato stipulato in forma pubblica amministrativa.	1	Ai fini della stipula, la forma contrattuale deve essere in linea con le prescrizioni del documento “Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 10 marzo 2016, nonché con i contenuti della nota segretariale PG/284893 del 4 aprile 2016.	1
Le premesse contrattuali danno atto della regolarità contributiva di tutti gli operatori economici costituenti il RTI affidatario, tuttavia la documentazione attestante detto requisito – trasmessa in visione – non appare in corso di validità. In particolare: - Il certificato di regolarità contributiva dell’ing. (...) viene rilasciato in data (...) con validità di (...); - il DURC di (...) reca “scadenza di validità (...)”; - il certificato di regolarità contributiva dell’arch. (...) viene rilasciato in data (...) con validità (...); - il certificato di regolarità contributiva del dott. (...) viene rilasciato in data (...) con validità (...).	1	La documentazione attestante la regolarità contributiva degli operatori economici che costituiscono il RTI affidatario deve essere valida e regolare all’atto della stipula.	1
Nell’oggetto dello schema contrattuale è riportato un Codice Identificativo Gara (...) non corrispondente a quello indicato nella determinazione dirigenziale di approvazione dell’aggiudicazione definitiva n. (...).	1	Operare le verifiche richieste dal rilievo (...) che precede, atteso che il codice identificativo gara riveste rilevanza essenziale, essendo ad esso collegato anche il versamento (quando previsto) della contribuzione, ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.	1
Lo schema contrattuale, nell’articolato, opera richiamo sia a disposizioni di cui al Dlgs 163/2006, sia a disposizioni normative del nuovo Codice degli appalti di cui al Dlgs. 50/2016. In merito si rammenta che, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (20-04-2016), il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. è abrogato. Il regime transitorio dettato dall’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, statuisce che il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla suindicata data. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50 del 18.4.2016.” che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice. Si evidenzia, nel caso di specie, che il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Napoli il (...).	1	Ai sensi dell’art. 216 co.1 del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs 50/2016, il contratto deve operare richiamo alle norme vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara.	1
A pagina (...) delle premesse contrattuali si cita la “documentazione attestante la regolarità tributaria di cui al Programma 100”. In merito, si rammenta che già con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.08.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ai sensi dell’art. 170 co. 1 del T.U.E.L., così sostituito dall’art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014, i cui Programmi n. 03 e 04 richiavano i contenuti del “Programma 100”, di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, che ora sono trasfusi nei Programmi n. 03 e n. 04 del DUP 2017-2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 20.04.2017, così come confermato e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 31.07.2017.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Tra l’adozione della determinazione dirigenziale n. (...) di presa d’atto del provvedimento di aggiudicazione definitiva e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo al principio di economicità ed efficienza dell’attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.	1	Il tempo trascorso dall’adozione della determinazione dirigenziale n. (...) di presa d’atto del provvedimento di aggiudicazione definitiva, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo nell’azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato dall’Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 febbraio 2017 e dall’art. 6, c. 1, lett. l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.	1
Tra la documentazione trasmessa in visione si rinviene copia di certificato d’iscrizione all’ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia (arch. (...)), in uno a copia di certificato d’iscrizione all’ordine dei Geologi della Campania (dott. (...)) recanti la seguente dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”, in conformità ai contenuti dell’art. 40, co. 2, del DPR 445/2000, così come modificato dall’art. 15, comma 1, legge n. 183 del 2011; sul punto, si richiama il comma 1 della medesima disposizione secondo cui «Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.».	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
LA DIRETTIVA NON SCATURISCE DA ALCUN RILIEVO	1	Atteso che la determinazione dirigenziale n. 14 del 21.12.2016 è stata registrata all’Indice Generale n. 2566 in data 30.12.2016, si ritiene opportuna la verifica della permanenza della condizione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. LGS. 267/2000.	1
Il richiamo, nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. (...) di presa d’atto del provvedimento di aggiudicazione definitiva, all’art. 191, c. 5, del D.lgs. 267/2000 - così come emendato dall’art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 – appare inconferente; si rammenta, altresì, che l’originaria formulazione della suindicata disposizione è confluita, a seguito della richiamata novella legislativa, nell’art. 188, c. 1 quater, del T.U.E.L..	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Il richiamo, nel corpo della determinazione dirigenziale n. (...) all’art. 191, c. 5, del D.lgs. 267/2000 - così come emendato dall’art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 – appare inconferente; si rammenta, altresì, che l’originaria formulazione della suindicata disposizione è confluita, a seguito della richiamata novella legislativa, nell’art. 188, c. 1 quater, del T.U.E.L.; altrettanto inconferente, attesa la natura del provvedimento, appare il richiamo agli artt. 49 e 192 del D.lgs. 267/2000.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Nel contratto non vengono riportati gli estremi identificativi del richiamato atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese affidatario per dr. (...) Notaio iscritto al Ruolo dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola.	1	Riportare nel testo contrattuale gli estremi identificativi del richiamato atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese affidatario.	1

L'art. (...) del contratto prevede che l'operatore economico affidatario, pur avendo beneficiato delle riduzioni previste dalla normativa di settore, ha prestato cauzione definitiva "dell'importo di € (...)", tuttavia dalla copia del documento trasmesso in visione si evince che la somma garantita è pari ad "euro (...)".	1	Il contratto deve indicare l'ammontare della cauzione definitiva ex art. 113 del D.lgs. 163/2006, in linea con la polizza stipulata dall'affidataria richiamata nel testo contrattuale e nel rispetto della normativa di settore.	1
Al testo contrattuale non viene allegato il Capitolato Speciale d'appalto, contrariamente alle previsioni dell'art. 137, c. 1 del D.P.R. n. 207/2010 che prevede "sono parte integrante del contratto: il Capitolato Speciale d'Appalto (...)".	1	Ai sensi dell'art. 137, c. 1 del D.P.R. n. 207/2010 il Capitolato Speciale di Appalto deve essere contemplato tra i documenti facenti parte integrante del contratto.	1
Nelle premesse contrattuali non si specificano gli estremi identificativi della menzionata polizza fideiussoria rilasciata dalla (...).	1	Occorre specificare gli estremi identificativi della polizza fideiussoria rilasciata dalla (...) e richiamata nelle premesse contrattuali.	1
Le premesse contrattuali, in materia di documentazione attestante la regolarità e validità dei DURC, riportano che gli stessi sono stati acquisiti, rispettivamente in data (...) e (...). In merito si rammenta che, qualora nelle more della stipula contrattuale, decorra il termine di centoventi giorni previsti per la validità del DURC, occorreranno i DURC regolari e validi all'atto del rogito del contratto.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Il contratto non riporta la clausola di cui all'art. 17, co. 5, come, peraltro, previsto dal testo del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara. In proposito, si rammenta che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 217 del 29 aprile 2017, ha apportato alcune modifiche al richiamato Codice di comportamento; in particolare: - interviene sul citato art. 17, comma 5, il quale opera, ora, un rinvio dinamico alle indicazioni e agli orientamenti dell'ANAC prevedendo "l'acquisizione di specifica dichiarazione relativa al rispetto del divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001" in luogo di una previsione puntuale e statica mal conciliabile con future modifiche normative e/o prassi interpretative; - introduce il comma 7 dell'art. 20 che prescrive l'applicazione delle sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, da parte delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli.	1	Il contratto deve prevedere apposita clausola finalizzata a prevenire "il rischio corruttivo connesso all'impiego dei dirigenti/responsabili di procedimenti in fasi successive alla cessazione del rapporto di lavoro presso imprese che intrattengono rapporti con l'Amministrazione Comunale", così come formulata all'art. 17, c. 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, così come vigente alla data di pubblicazione del bando di gara.	1
Il contratto non prescrive l'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente nei confronti dell'affidataria, non prevede espressa penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza del predetto Codice, né clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate. Il contratto non riporta, altresì, la clausola di cui all'art. 17 co. 5, come, peraltro, previsto dal testo del Codice in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara. In proposito, si rammenta che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 217 del 29 aprile 2017, ha apportato alcune modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente; in particolare: - interviene sul citato art. 17, comma 5 il quale opera, ora, un rinvio dinamico alle indicazioni e agli orientamenti dell'ANAC prevedendo "l'acquisizione di specifica dichiarazione relativa al rispetto del divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001" in luogo di una previsione puntuale e statica mal conciliabile con future modifiche normative e/o prassi interpretative; - introduce il comma 7 dell'art. 20 che prescrive l'applicazione delle sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice da parte delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli.	1	Il contratto deve prescrivere l'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente nei confronti dell'affidataria, prevedere espressa penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza del predetto Codice, nonché clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate. Il contratto deve, altresì, prevedere apposita clausola finalizzata a prevenire "il rischio corruttivo connesso all'impiego dei dirigenti/responsabili di procedimenti in fasi successive alla cessazione del rapporto di lavoro presso imprese che intrattengono rapporti con l'Amministrazione Comunale", così come formulata all' art. 17, c. 5, del richiamato Codice di Comportamento dell'Ente.	1
A pag. (...) delle premesse contrattuali si dà atto che "sono stati redatti i DUVR", senza specificare la normativa che impone la redazione del Documento Unico Valutazione dei Rischi ed il motivo per cui ci si riferisce a più di un Documento Unico di Valutazione Rischi.	1	Operare le specificazioni e la verifica di cui al rilievo (...) che precede.	1
Il richiamo, nel corpo della determinazione dirigenziale n. (...) all'art. 191, c. 5, del D.lgs. 267/2000 - così come emendato dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 - appare inconferente; si rammenta, altresì, che l'originaria formulazione della suindicata disposizione è confluita, a seguito della richiamata novella legislativa, nell'art. 188, c. 1-quater, del T.U.E.L..	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Le premesse del contratto riportano che con Determinazione Dirigenziale n. (...) il dirigente del Servizio (...), autorizzava ai sensi dell'art. 11 commi 9 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 302 del DPR 207/2010, l'esecuzione anticipata delle attività oggetto del presente atto. Si rappresenta che le ipotesi di esecuzione anticipata della prestazione ai sensi dell'art. 11, c. 9 del D.lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 32 c. 8 del D.lgs. 50/2016) costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della condizione risolutiva del vincolo, in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", sono di fatto neutralizzati. Si rammenta, altresì, che ai sensi del richiamato articolo 32 c. 8 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto deve avvenire entro il termine di sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.	1	Pur prendendo atto delle criticità rappresentate nelle premesse del contratto, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto deve avvenire entro il termine di sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, c. 9 lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 45/2017, e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato ed integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19.06.2014.	1
La convenzione in esame non opera alcun richiamo alla disciplina normativa posta a fondamento dell'affidamento in oggetto. Inoltre, nella medesima convenzione non è menzionata la determinazione dirigenziale n. (...) - registrata all'indice generale al n. (...) - con cui la competente dirigenza ha disposto l'approvazione della convenzione tra il Comune di Napoli e il (...), nonché l'affidamento del servizio oggetto della convenzione de qua. Dalla lettura del predetto provvedimento dirigenziale n. (...) - trasmesso allo scrivente Ufficio dal Servizio (...) con nota PG (...) - si rileva che lo stesso è connotato da difetto di istruttoria e di motivazione, essendo carente in ordine all'esposizione delle circostanze di fatto e dei presupposti di diritto, nonché del percorso logico-giuridico che ha condotto all'adozione del provvedimento di affidamento, limitandosi ad un generico riferimento alla "sussistenza dei presupposti per l'affidamento del servizio in argomento al (...)". In proposito, si rammenta che, ai sensi dell'art. 3, della Legge 241/1990, "La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".	1	I provvedimenti amministrativi devono opportunamente richiamare le norme di legge in forza delle quali gli stessi sono adottati, nonché devono esplicitare elementi istruttori sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni giuridiche e l'iter motivazionale che ne ha determinato l'adozione.	1

Il contratto non riporta la clausola in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, così come elaborata dall'AVCP (ora ANAC) con determinazione n. 8 del 18 novembre 2010.	1	Il contratto deve riportare la clausola in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche) così come elaborata dall'AVCP (ora ANAC) con determinazione n. 8 del 18 novembre 2010.	1
Nell'oggetto del contratto è richiamata erroneamente la delibera di Consiglio della (...) Municipalità n. (...) in luogo della deliberazione di Consiglio della (...) Municipalità n. (...) di approvazione del progetto esecutivo concernente i lavori in esame.	1	Il contratto deve richiamare correttamente gli atti presupposti al medesimo.	1
Lo schema contrattuale richiama nelle premesse la nota PG (...) con la quale il dirigente del Servizio (...) rende noto che l'operatore economico aggiudicatario ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli avverso la determinazione dirigenziale n. (...) di rettifica dell'importo di affidamento, e comunica l'intenzione di procedere alla sottoscrizione del contratto "fermo ogni diritto derivante dal ricorso pendente" pur in contrasto con il dettato normativo di cui all'art. 32, co.11 del D.lgs 50/2016;	1	Acquisire elementi ricognitivi, in merito all'attuale situazione processuale sul ricorso proposto dall'operatore economico aggiudicatario, in ordine alla possibilità di stipulare il contratto e alla conformità alla normativa del Codice degli appalti.	1
Pur ravvisando i presupposti d'urgenza e necessità correlati alla natura del servizio che giustificano la prosecuzione dello stesso mediante anticipazione dell'esecuzione, è utile rammentare che al ricorso all'esecuzione in via d'urgenza deve fare seguito, nel più breve tempo possibile, la contrattualizzazione delle prestazioni, posto che dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti all'introduzione, nel testo contrattuale, di prescrizioni a tutela dell'Ente, sono neutralizzati (si pensi alla prestazione da parte dell'affidataria della cauzione definitiva ex art. 103 del D.lgs. 50/2016, all'introduzione della condizione risolutiva del vincolo, in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia, ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora, rispetto all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di comportamento adottato dall'Ente); tanto più che, tra l'adozione della determinazione dirigenziale n. (...) di aggiudicazione definitiva e successiva determinazione dirigenziale di rettifica n. (...) e la redazione del contratto, è intercorso un notevole lasso di tempo. Si contravviene, pertanto, al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate. Inoltre, non si evince il rispetto del termine per la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, né di versare in una delle ipotesi di eccezione di cui alla richiamata disciplina. A tal proposito si richiama la sentenza n. 3742 del 31.08.2016 del Cons. di Stato, sez. V secondo cui "(...) il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la stipulazione negoziale non integra di per sé un'ipotesi di responsabilità precontrattuale, spettando al presunto danneggiato dimostrare che il ritardo nella stipulazione sia una manifestazione di una condotta anti-giuridica dell'amministrazione lesiva del proprio legittimo affidamento (...). E' noto che la detta responsabilità ricorre nel caso in cui prima della stipulazione contrattuale il presunto danneggiante, violando il principio di correttezza e buona fede, leda il legittimo affidamento maturato da controparte nella conclusione del contratto (...). Si rammenta, sul punto, che, pur non avendo tale termine natura perentoria, tuttavia dalla sua inosservanza può scaturire ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege della pubblica amministrazione in costanza di tutti gli elementi necessari per la sua configurabilità.	1	Il testo del contratto deve essere esaustivo e compiuto e, pertanto, deve contenere il richiamo al provvedimento dirigenziale che autorizza l'esecuzione anticipata della prestazione nelle more della stipula contrattuale.	1
Si rammenta che il D.lgs. 56/2017 ha apportato delle disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016 e vigenti dal 20 maggio 2017. Si richiamano, infine, le direttive segretariali impartite all'esito del controllo successivo di regolarità amministrativa sul relativo verbale di gara, trasmesse con nota (...) al Servizio (...) della (...) Municipalità e, per conoscenza, al Servizio Autonomo C.U.A.G. dell'area competente.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
In vari punti del testo contrattuale, tra cui l'oggetto, l'affidataria è richiamata con «Società Cooperativa (...)»; tuttavia, si rileva che la corretta denominazione dell'affidataria è Dedalus Cooperativa Sociale.	1	Nel contraffio occorre riportare correttamente la denominazione sociale dell'affidataria.	1
Si rileva la ineshaustività del testo contrattuale laddove nelle premesse (pag. (...)) non precisa il Servizio presso il quale è depositato l'originale della dichiarazione ex DPCM 187/1991 e all'art. (...) rubricato "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli" non riporta gli estremi del provvedimento di adozione dello stesso.	1	Il testo del contratto deve essere esaustivo in ogni sua parte.	1
Il contratto opera in più volte rinvio allo schema di contratto applicativo (ex multis per modalità di pagamento di cui agli artt. (...)), che, pur previsto come allegato, non è comunque materialmente annesso allo schema, a discapito della certezza delle pattuizioni.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Nelle premesse del contratto si riporta che il "RUP (...) ha acquisito (...) le risultanze, con esito regolare, degli accertamenti relativi al Programma 100 della R.P.P." . Si rammenta che i contenuti del "Programma 100", di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica ora sono trasfusi nei Programmi n. 03 e n. 04 del DUP 2017-2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 20.04.2017, così come confermato e modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 31.07.2017 .	1	In ordine agli accertamenti tributari in capo all'aggiudicatario, il testo contrattuale deve essere in linea con quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 20.04.2017, così come confermato e modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 31.07.2017.	1

<p>Nelle premesse del contratto, a p. (...) si legge: “(...) Il Responsabile del procedimento, stante l'urgenza, versando nell'ipotesi di cui al comma 8 dell'art.32 del d.lgs 50/2016 ha autorizzato la consegna anticipata in via d'urgenza come da verbale di consegna lavori del 26.07.2017 (...)”.</p> <p>Si rammenta al riguardo, che al ricorso all'esecuzione in via urgenza deve fare seguito, nel più breve tempo possibile, la contrattualizzazione delle prestazioni, posto che dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti all'introduzione, nel testo contrattuale, di prescrizioni a tutela dell'Ente, sono neutralizzati (si pensi alla prestazione da parte dell'affidataria della cauzione definitiva ax art. 103 del D.lgs. 50/2016, all'introduzione della condizione risolutiva del vincolo, in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia, ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora, rispetto all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di comportamento adottato dall'Ente); tanto più che, tra l'adozione della determinazione dirigenziale n. (...) di aggiudicazione definitiva e la redazione del contratto, è intercorso un notevole lasso di tempo per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi. Si contravviene, pertanto, al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate. Inoltre, posto che dalla determinazione di aggiudicazione sono trascorsi più di sessanta giorni, non si evince nel contratto il rispetto del termine per la stipula ai sensi dell'art. 11 co. 9 del D.Lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016), nè di versare in una delle ipotesi di eccezione di cui alla richiamata disciplina. A tal proposito si richiama la sentenza n. 3742 del 31.08.2016 del Cons. di Stato, sez. V secondo cui “(...) il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la stipulazione negoziale non integra di per sè un'ipotesi di responsabilità precontrattuale, spettando al presunto danneggiato dimostrare che il ritardo nella stipulazione sia una manifestazione di una condotta antigiuridica dell'amministrazione lesiva del proprio legittimo affidamento (...). E' noto che la detta responsabilità ricorre nel caso in cui prima della stipulazione contrattuale il presunto danneggiante, violando il principio di correttezza e buona fede, leda il legittimo affidamento maturato da controparte nella conclusione del contratto (...). Si rammenta, sul punto, che, pur non avendo tale termine natura perentoria, tuttavia dalla sua inosservanza può scaturire ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege della pubblica amministrazione in costanza di tutti gli elementi necessari per la sua configurabilità.</p>	1	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. (...), atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 febbraio 2017 dall'art. 6, c. 1, lett. I) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa, così come modificato e integrato con disposizione n. 3 del 26.04.2017. Pertanto, fermi i rilievi che precedono, si invita al rispetto del termine di cui all'art. 32, comma 8 del D.lgs.50/2016.</p>	1
<p>Nelle premesse del contratto si richiama l'art. 11 comma 10 ter dell'abrogato D. Lgs. 163/2006 piuttosto che l'art. 32 c. 11 del vigente D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Inoltre, l'art. (...) del testo contrattuale riporta erroneamente la determinazione “n. (...)” in luogo della determinazione “n. (...)”.</p>	1	<p>Occorre richiamare riferimenti normativi vigenti e operare le rettifiche di cui al rilievo n. (...) che precede.</p>	1
<p>Si rileva che il contratto all'art. (...) riporta una aggiunta di testo a penna priva di indicazioni in ordine agli estremi e alla qualità dell'estensore.</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>L'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti richiamato nella determinazione dirigenziale a contrarre n. (...), quale parametro di riferimento ai fini dell'assolto obbligo di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs.267/2000, sembra attagliarsi alla funzione di cui all'art.33 del D.lgs.33/2013 e ss.mm.ii, dunque alle finalità di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A, piuttosto che alla fase di accertamento preventivo delle condizioni costitutive dell'impegno di spesa di cui alla richiamata norma del T.U.E.L., introdotta allo scopo di evitare ritardi e la formazione di debiti pregressi all'atto dell'esigibilità della prestazione.</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>All'art. (...) del contratto non è riportato il ribasso applicato dall'aggiudicatario in sede di offerta dal quale scaturisce l'importo contrattuale complessivo di €. (...).</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>All'art. (...) del contratto non si evince la sussistenza della dichiarazione di una Compagnia assicurativa contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati di cui al comma 4 dell'art. 269 D.P.R. 207/2010 e, inoltre, non viene richiamata la normativa di riferimento in relazione alla prevista riduzione del 20% della somma garantita per possesso di certificazione ambientale.</p>	1	<p>Operare le verifiche e le integrazioni all'art. (...) del testo contrattuale richieste dal rilievo (...) che precede.</p>	1
<p>LA DIRETTIVA NON SCARUTISCE DA ALCUN RILIEVO</p>	1	<p>E' opportuno aggiungere alla fine dell'art. (...), dopo le parole “Capitolato Speciale d'Appalto” le seguenti parole “fatta salva la deroga di cui all'art. (...) che segue.”.</p>	1
<p>Al punto (...) dell'avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. (...), si richiede ai soggetti proponenti di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e l'insussistenza delle cause ostative previste dall'art. 80 comma 1 (...)del D.lgs. 50/2016, si rileva, tuttavia che nel contratto non si dà atto del perdurare del possesso, in capo all'affidataria, all'atto della stipula, dei prescritti requisiti di ordine generale, così come, peraltro, previsto dalle linee guida di cui alla deliberazione ANAC n. 32/2016.</p>	1	<p>Il testo contrattuale deve dare atto del perdurare, all'atto della stipula contrattuale, dell'esito regolare delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e in ordine all'insussistenza delle cause ostative previste dall'art. 80 del nuovo codice degli appalti di cui al D.lgs. 50/2016, in capo all'affidataria, che devono essere posseduti al momento della presentazione del progetto, della stipula del contratto e perdurare nel corso dell'esecuzione del contratto.</p>	1
<p>LA DIRETTIVA NON SCARUTISCE DA ALCUN RILIEVO</p>	1	<p>Prima della stipula contrattuale dovrà essere acquisita apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine alla conoscenza, da parte del legale rappresentante dell'affidataria, della lingua italiana.</p>	1
<p>Il richiamo all'art. 32, c. 9 del D.lgs. 50/2016 non è attinente al caso di specie trattandosi di appalto basato su un accordo quadro per il quale il termine dilatorio di cui al richiamato comma 9 non si applica.</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>L'art. (...) riferisce che verrà depositata agli atti del RUP della stazione appaltante apposita polizza di assicurazione (...) da presentare, a cura dell'affidataria e che verrà depositata agli atti del RUP della stazione appaltante, successivamente alla stipula contrattuale. In merito si richiama l'art. (...) del CSA il quale statuisce che l'appaltatore è obbligato contestualmente alla sottoscrizione del contratto a produrre una polizza che prevede anche una garanzia di responsabilità civile. Si rileva, inoltre, la genericità del riferimento ad ulteriori polizze assicurative obbligatorie a carico della ditta affidataria.</p>	1	<p>Integrare l'art. (...) con espresso richiamo alle statuizioni dell'art. (...) CSA: l'appaltatore si obbliga ai sensi dell'art. (...) del CSA a prestare apposita polizza di assicurazione (...) da presentare, a cura dell'affidataria e che verrà depositata agli atti del RUP della stazione appaltante.</p>	1
<p>Le premesse contrattuali non ripropongono con chiarezza e completezza che, giuste determinazioni n. (...) e di rettifica n. (...), l'appalto è stato definitivamente aggiudicato a (...) in avvalimento (impresa avalente) con (...) (impresa ausiliaria) e che l'aggiudicatario ha manifestato l'intenzione di affidare la progettazione esecutiva al R.T.I. composto dalle società (...) (mandataria) / (...) (mandante) / (...) (mandante).</p>	1	<p>Lo schema contrattuale deve riportare per chiarezza e completezza che, le determinazioni n. (...) e di rettifica n. (...) l'appalto è stato aggiudicato a (...) in avvalimento (impresa avalente) con (...) (ausiliaria) e che l'aggiudicatario ha manifestato l'intenzione di affidare la progettazione esecutiva al R.T.I. Composto dalle società (...) (mandataria) / (...) (mandante) / (...) (mandante).</p>	1

<p>Nel testo contrattuale la determinazione dirigenziale di affidamento IG n. (...) è indicata quale determinazione n. (...) del Servizio (...). Al riguardo si rileva che sul frontespizio della determinazione IG n. (...) appare una rettifica del numero e della data (n. (...)) di protocollazione del Servizio seguita da una sottoscrizione apparentemente riconducibile, (in assenza di specificazione della qualità del firmatario) alla dirigenza che ha adottato l'atto, pur se il relativo parere espresso dai Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, così come l'attestazione di affissione all'Albo Pretorio riportano "DETERMINAZIONE N. (...)".</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>I tempi di svolgimento della gara, indetta con determinazione n. (...), risultano eccessivamente dilatati; posto che il provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato adottato solo in data (...), poi rettificato con determinazione n. (...) che, peraltro, dispone l'aggiudicazione definitiva dell'affidataria sotto condizione risolutiva e non sospensiva degli effetti giuridici nel caso di verifiche irregolari sui requisiti generali; al riguardo, si rappresenta che non si rinvergono, negli atti esaminati, motivate esigenze istruttorie che giustificano tale ritardo, così come, altresì, non si evince il rispetto del termine per la stipula del contratto, ai sensi dell'af. 11 comma 9, del D.lgs. 163/06 (trasfuso nell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 5012016), né di versare, nel caso di specie, in una delle ipotesi di eccezione di cui alla richiamata disciplina. A tal proposito, si richiama la sentenza n. 3742 del31-08-2016 del Cons. Stato, sez. V secondo cui "(...) <i>il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la stipulazione negoziale non integra di per sé un'ipotesi di responsabilità precontrattuale, spettando al presunto danneggiato dimostrare che il ritardo nella stipulazione sia una manifestazione di una condotta antigiuridica dell'amministrazione lesiva del proprio legittimo affidamento (...).</i> E' noto che detta responsabilità ricorre nel caso in cui prima della stipulazione contrattuale il presunto danneggiante, violando il principio di correttezza e buona fede, leda il legittimo affidamento maturato da controparte nella conclusione del contratto (...)". Sul punto, si rammenta che, pur non avendo tale termine natura perentoria, tuttavia dalla sua inosservanza può scaturire ipotesi di responsabilità precontrattuale <i>ex lege</i> della pubblica amministrazione in costanza di tutti gli elementi necessari per la sua configurabilità.</p>	1	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di indizione della gara alla conclusione del relativo procedimento, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 febbraio 2017 e dall'art. 6, c. 1, lett. I) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa, approvato con disposizione dirigenziale n. 3 del 26.02.2017. Inoltre, si invita al rispetto del termine di cui all'art. dell'art. 11 comma 9, del D.lgs. 163/06 (trasfuso nell' art. 32, cnnrma 8 del D.Lgs. 50/2016).</p>	1
<p>In merito alla conclusione di un Accordo Quadro, si rammenta che la Stazione Appaltante effettua una gara unica, accorpando, per un determinato arco temporale, prestazioni omogenee e ripetitive, rispetto alle quali non v'è certezza <i>ex ante</i> in ordine alla quantità di lavori, servizi o prodotti che nel tempo dovranno essere acquisiti, cosicché essa procede all'affidamento dei singoli appalti man mano che l'esatta misura e consistenza delle attività viene definita, sulla base di clausole e condizioni economiche pattuite con l'operatore economico selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica. (cfr. Parere dell' ANAC n.24 del 23/02/2012). L' Autorità Nazionale Anticorruzione ha, altresì, precisato che "<i>le condizioni dell'appalto e pertanto l'oggetto e le attività devono comunque essere individuate e definite nella loro tipologia, non potendo considerare tale accordo come un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'Amministrazione</i>" (cfr. deliberazione 20 febbraio 2007 n. 40).</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>L'importo contrattuale complessivo indicato nell'oggetto del contratto in €. (...), IVA compresa, non è in linea con l'importo complessivo che il Comune di Napoli si impegna a pagare all'affidataria pari ad €. (...) oltre IVA al 22% per €. (...) per complessivi €. (...) compreso IVA come riportato all'art. (...) del testo contrattuale e al punto (...) del dispositivo della determinazione dirigenziale di affidamento n. (...).</p>	1	L'importo contrattuale riportato nel testo contrattuale deve essere uniforme anche agli atti presupposti.	1
<p>Infine, riguardo il ricorso all'istituto della variante in corso d'opera, disciplinato dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, si rammenta che esso può essere legittimamente esercitato nei soli casi tassativamente previsti dal legislatore. Sul punto, giova rammentare, che la variante deve avere carattere accessorio rispetto all'opera progettata e contrattualmente stabilita, altrimenti si è in presenza non di una modificazione del progetto ma di un nuovo contratto. La variante, dunque, ha il progetto come necessario punto di riferimento e parametro di rapporto, nel senso che le relative modifiche non possono essere tali da snaturarlo, né le varianti (al progetto) devono in alcun modo mutare sostanzialmente la natura delle opere per le quali è stato indetto l'appalto.</p> <p>Nel caso in esame, la variante pur ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 132, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, ovvero "<i>per cause impreviste e imprevedibili</i>", è dovuta – secondo quanto riportato nella determinazione dirigenziale n. 26/2017 – ad un "<i>accertato (...) cattivo stato di conservazione dei marciapiedi, non interessati dal progetto (...), peggiorato sensibilmente rispetto all'epoca di redazione del progetto esecutivo risalente all'anno 2014. L'attuale stato richiede l'estensione dell'intervento manutentivo progettuale, (...).</i>". In merito, si richiamano le note segretarie prot. n. 1587/U del 27 maggio 2010 avente ad oggetto "<i>art. 132 D.Lgs. 163/06 – Varianti in corso d'opera – Esercizio dello "Jus variandi" dell'ente appaltante</i>" e PG/2014/188141 del 06-03-2014 avente ad oggetto "<i>procedure di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. Report anno 2012. Risultati (...).</i>". Si richiamano, inoltre, le osservazioni del Segretario Generale espresse sulla Deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 28-01-2015 avente ad oggetto: "<i>approvazione della variante al progetto di riqualificazione dell'area dell'ex gasometro al Vomero ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettere a) e b) del d.lgs. 163/2006 con le modalità di cui all'art. 161 del DPR 207/2010</i>". Relativamente, poi, alle modalità di trasmissione dei dati ex art. 7, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, relativi alle varianti in corso d'opera di importo eccedente il "quinto d'obbligo", si richiama il Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 28 ottobre 2015. In particolare, tale comunicato chiarisce che per i contratti aventi ad oggetto varianti che superano il quinto dell'importo complessivo dell'appalto (il cosiddetto "quinto d'obbligo"), occorre acquisire un nuovo codice CIG (cfr. Faq A39 sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari").</p> <p>Giova rammentare, infine, che l'istituto giuridico della variante in corso d'opera è stato rivisitato dall'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016. Il richiamato art. 106 disciplina i presupposti normativi e le condizioni per ricorrere a tale istituto, nonché gli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera.</p>	1	Facendo seguito al rilievo di cui al (...) che precede, occorre acquisire un CIG aggiuntivo per il nuovo contratto.	1

<p>I tempi di svolgimento della gara, indetta con determinazione n. (...), risultano eccessivamente dilatati; si rimarca, sul punto, che il provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato adottato solo in data (...). Al riguardo, si rappresenta che non si rinviengono, negli atti esaminati, motivate esigenze istruttorie che giustificano tale ritardo.</p> <p>Si rileva, altresì, che dall'esame della documentazione esibita non si evince il rispetto del termine per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 (ora confluito nell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016) né di versare, nel caso di specie, in una delle ipotesi di eccezione di cui alla richiamata disciplina. A tal proposito il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 3742 del 31-08-2016 ha chiarito che <i>"(...) il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la stipulazione negoziale non integra di per sé un'ipotesi di responsabilità precontrattuale, spettando al presunto danneggiato dimostrare che il ritardo nella stipulazione sia una manifestazione di una condotta antigiuridica dell'amministrazione lesiva del proprio legittimo affidamento (...). E' noto che la detta responsabilità ricorre nel caso in cui prima della stipulazione contrattuale il presunto danneggiante, violando il principio di correttezza e buona fede, leda il legittimo affidamento maturato da controparte nella conclusione del contratto (...)"</i>. Sul punto, si rammenta che, pur non avendo tale termine natura perentoria, tuttavia dalla sua inosservanza può scaturire ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege della pubblica amministrazione in costanza di tutti gli elementi necessari per la sua configurabilità.</p>	1	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di indizione della gara alla conclusione del relativo procedimento è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 2 febbraio 2017, e dall'art. 6, comma 1 lett. l) del vigente Piano operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, approvato con disposizione dirigenziale n. 3 del 26-04-2017. Inoltre, si invita al rispetto del termine di cui all'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 136/2006, ora confluito nell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.</p>	1
<p>L'oggetto e l'art (...) del contratto quantificano in <i>"€ (...) oltre € (...) per oneri di sicurezza"</i> l'importo complessivo da corrispondere all'affidataria, tuttavia la determinazione dirigenziale n. (...) chiarisce che l'importo dei lavori riconnessi alla perizia di variante in esame è pari ad <i>"€ (...) da suddividersi in € (...) per lavori ed in € (...) per oneri di sicurezza"</i>.</p>	1	<p>Il contratto deve recare l'importo in linea con gli atti presupposti.</p>	1
<p>Il contratto non dà espressamente atto dell'accertamento in capo all'operatore economico contraente dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (ora, in parte confluito nell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016) ed particolare della regolarità contributiva e della regolarità tributaria di cui al Programma 100.</p>	1	<p>Il contratto deve dare espressamente atto dell'accertamento in capo all'operatore economico contraente dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, e, in particolare della regolarità contributiva e della regolarità tributaria di cui al programma 100.</p>	1
<p>Il contratto ha ad oggetto i lavori riconnessi alla variante in corso d'opera <i>"relativamente ai lavori per la realizzazione di (...)"</i>. Giova ricordare che l'istituto della variante in corso d'opera risponde all'esigenza di introdurre in un progetto in corso di esecuzione variazioni non previste dal contratto e che danno luogo ad alterazioni del prezzo d'appalto. Sul punto, l'ANAC con parere AG 52/2015/AP ha chiarito che <i>"Lo jus variandi può essere legittimamente esercitato nei soli casi tassativamente previsti dall'art. 132 d.lgs. 163/2006. I rigorosi limiti entro cui la norma lo circoscrive sono finalizzati a garantire la coerenza con il generale principio di immutabilità dell'oggetto del contratto, secondo il quale le modifiche o le estensioni apportate all'oggetto del contratto dopo l'aggiudicazione o dopo la stipula sono illegittime perché comportano la violazione delle direttive comunitarie e delle norme nazionali che dispongono l'obbligo della gara pubblica a garanzia della concorrenza, della par condicio tra i partecipanti, della correttezza e della trasparenza della condotta della stazione appaltante"</i>. Anche la Corte di Giustizia ha fornito chiarimenti sul tema statuendo che allorché le modifiche introdotte dalla committente incidano a tal punto sulle caratteristiche dell'appalto che, se fossero state previste nella gara originariamente indetta, avrebbero potuto comportare, anche in astratto, un diverso esito della procedura, sia con riferimento alla valutazione di altre offerte, sia in relazione alla possibilità per altri concorrenti di partecipare alla gara medesima, vi è la necessità di indire una nuova gara (C-454/06 Sentenza della Corte, Sez. III, 19 giugno 2008).</p> <p>Si richiamano, altresì, le note segretariali Prot. n. 1587/U del 27 maggio 2010 e PG/188141 del 6 marzo 2014. .</p> <p>Infine, con Comunicato del Presidente del 24 novembre 2014 – recante <i>"Art. 37 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari). Prime valutazioni sulle varianti in corso d'opera trasmesse dalle Stazioni Appaltanti"</i> - l'ANAC ha individuato, tra le principali criticità, la carente istruttoria sull'ammissibilità della variante (detta istruttoria è di spettanza del responsabile del procedimento ed è finalizzata all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che, a norma dell'articolo 132, comma 1, del Codice, consentono di disporre varianti in corso d'opera.).</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>La determinazione dirigenziale n. (...) – registrata all'indice generale al n. (...) - di approvazione della proposta di aggiudicazione e di affidamento dei lavori in oggetto richiama norme di legge non più vigenti. In particolare, sono citati gli artt. 9 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 302 del D.P.R. 207/2010, disposizioni abrogate con l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016. Nel dispositivo, si rileva, altresì, una inesattezza in quanto è disposto l'affidamento alla società (...) <i>"per un importo totale di € (...) di cui € (...) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, (...)"</i> mentre gli oneri di sicurezza pari a € (...) non sono compresi nell'importo di € (...).</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>L'oggetto del contratto reca reiterazioni; la formulazione del testo contrattuale, a p. (...), appare inconcludente, atteso che riporta in maniera svincolata dal contesto letterale <i>"la cui verifica all'attualità risulta agli atti del Servizio (...)"</i>.</p>	1	<p>L'oggetto del contratto non deve riportare reiterazioni; la formulazione del testo contrattuale deve essere concludente in tutte le sue parti.</p>	1
<p>Le premesse contrattuali non appaiono pienamente aderenti agli atti presupposti; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riportano che <i>"in data (...) è stata sottoscritta tra il Comune di Napoli e il (...) la Convenzione (...) con la quale sono state conferite a quest'ultimo le funzioni di Stazione Unica Appaltante"</i>, tuttavia la Convenzione del (...), come si evince dall'art. (...) della medesima, <i>"regola i rapporti tra la (...) ed il Comune di Napoli, Beneficiario per l'attuazione del (...)"</i>; - richiamano la determinazione n. (...) del Servizio (...) che, tuttavia, dispone la modificazione degli impegni di spesa in favore di operatori economici diversi dal RTI affidatario; - prevedono che <i>"in favore dell'ATI, costituendo (...), risulta impegnata la spesa complessiva di € (...)"</i>, tuttavia la determinazione dirigenziale n. (...) di presa d'atto del provvedimento di aggiudicazione definitiva dispone in favore del richiamato RTI l'assunzione di un impegno di spesa di soli € (...), comprensivo dell'importo dei lavori al lordo dell'IVA e dell'importo per gli oneri di smaltimento rifiuti. 	1	<p>Le premesse del contratto devono consentire una agevole e chiara ricostruzione dell'iter logico-giuridico sotteso alla stipula del contratto, richiamando correttamente gli atti presupposti, che, in ogni caso, devono essere conferenti rispetto alla procedura di affidamento in esame.</p>	1
<p>Le premesse contrattuali, a pag. (...), non recano la corretta data di adozione della Determinazione dirigenziale n. (...), atteso che riportano (...), in luogo di (...).</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1

<p>Tra la trasmissione del decreto n. (...) (con cui il (...) ha preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva) di cui alla nota recante pari data (...) e l'adozione della determinazione dirigenziale n. (...) (di presa d'atto del provvedimento di aggiudicazione definitiva) è intercorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria che non appaiono esplicitate né nel testo contrattuale, né negli atti ad esso presupposti.</p>	1	<p>Il tempo trascorso dall'adozione della decreto n. (...) - con cui il (...) ha preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva - e l'adozione della determinazione dirigenziale n. (...) di presa d'atto del provvedimento di aggiudicazione definitiva, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato dall'Ente con con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 febbraio 2017 e dall'art. 6, c. 1, lett. I) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.</p>	1
<p>Il contratto ha ad oggetto il <i>“proseguo delle attività riguardanti l'attuazione di interventi in favore (...) per il periodo dal (...)”, affidate con determinazione dirigenziale n. (...) e s.m.i. mediante ricorso alla proroga tecnica nelle more dell'espletamento delle procedura aperta indetta con determinazione dirigenziale n. (...).</i> Sul punto giova rammentare che l'A.N.A.C. con parere AG 33/13 statuisce che <i>“La c.d. “proroga tecnica” è (...) un istituto non previsto dalle disposizioni del Codice, ma elaborato in via pretoria, in particolare dalla giurisprudenza amministrativa e da questa stessa Autorità. Si tratta pertanto, tecnicamente, di una prassi amministrativa, riconducibile ad ipotesi del tutto eccezionali e straordinarie, in considerazione della necessità - riscontrata e adeguatamente ponderata nella circostanza concreta - di evitare un blocco dell'azione amministrativa, ma tenendo presente che essa, in generale, comporta una compressione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.</i> Essa può trovare la sua giustificazione teorica nel principio di continuità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione e, più precisamente, discende dal bilanciamento tra il suddetto principio ed il principio comunitario di libera concorrenza, che si trova alla base dell'imperativo di bandire procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di commesse pubbliche. (...) La proroga contrattuale, infatti, sottrae evidentemente al confronto concorrenziale tutta quella parte di contratto che viene proseguita attraverso il mero slittamento in avanti del termine di scadenza del rapporto obbligatorio convenuto. Conformemente a parte della giurisprudenza, l'Autorità ha individuato alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa sopra richiamato, restringendo però tale possibilità a casi limitati ed eccezionali nei quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente (ex multis, Deliberazione 19 gennaio 2011, n. 7, Deliberazione 19 dicembre 2012, n. 110, Deliberazione 19 settembre 2012, n. 82, Deliberazione 10 settembre 2008, n. 36, Deliberazione 6 ottobre 2011, n. 86; in giurisprudenza, Consiglio di Stato, V, 11 maggio 2009, n. 2882, Consiglio di Stato, V, 7 aprile 2011, n. 2151)[...].”.</p> <p>Inoltre, l'A.N.A.C. è intervenuta in modo puntuale su siffatto istituto della proroga tecnica con Deliberazione n. 1200 del 23 novembre 2016 avente ad OGGETTO: SPRAR Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati - Richiesta di parere del Ministero dell'Interno (Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione) prot. ANAC n. 160170 del 28.10.2016 ribadendo che <i>“(…), laddove l'ente locale si trovasse nella necessità di prorogare il precedente affidamento nelle more della concessione del nuovo finanziamento ai fini della prosecuzione del progetto già finanziato e nelle more dell'espletamento della procedura di gara, necessità determinata dalla nuova disciplina dettata dall'art. 4 del decreto ministeriale per i progetti in scadenza per la fine del 2016 e non imputabile alla condotta dell'amministrazione, la proroga tecnica può ritenersi percorribile alla luce dei principi generali elaborati dalla giurisprudenza e dall'Autorità nell'ambito del previgente sistema giuridico e sempre che le esigenze di proroga attengano ad affidamenti di servizi aggiudicati sotto la vigenza del decreto legislativo n. 163/2006 (...)”.</i></p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Infine si rammentano, atteso il ricorso, ai fini dell'affidamento in esame, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante creazione di Ordine Diretto di Acquisto (ODA), la nota segretariale PG. 583138 del 16 luglio 2015, avente ad oggetto <i>“gli strumenti di e-Procurement, nell'ambito degli obiettivi di riduzione e riqualificazione della spesa pubblica, di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo, di trasparenza dell'azione amministrativa degli organi gestionali e di abbattimento dei tempi del procedimento.”</i>, nonché il più recente aggiornamento di cui alla nota segretariale PG. 849298 del 26 ottobre 2016.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Dall'esame della documentazione esibita non si evince nel contratto il rispetto del termine per la stipula, ai sensi dell'art. 11 c. 9 del D. Lgs. 163/06 (ora confluito nell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016) né di versare, nel caso di specie, in una delle ipotesi di eccezione di cui alla richiamata disciplina. A tal proposito si richiama la sentenza n. 3742 del 31.08.2016 del Cons. Stato, sez. V secondo cui <i>“(…) il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la stipulazione negoziale non integra di per sé un'ipotesi di responsabilità precontrattuale, spettando al presunto danneggiato dimostrare che il ritardo nella stipulazione sia una manifestazione di una condotta antigiuridica dell'amministrazione lesiva del proprio legittimo affidamento (...). E' noto che la detta responsabilità ricorre nel caso in cui prima della stipulazione contrattuale il presunto danneggiante, violando il principio di correttezza e buona fede, leda il legittimo affidamento maturato da controparte nella conclusione del contratto (...)”.</i> Sul punto si rammenta che, pur non avendo tale termine natura perentoria, tuttavia dalla sua inosservanza può scaturire ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege della pubblica amministrazione in costanza di tutti gli elementi necessari per la sua configurabilità. Peraltro, nella determinazione dirigenziale n. (...) di presa d'atto dell'aggiudicazione si riporta <i>“con nota n. (...) – acquisita con prot. (...) - il Provveditorato per le opere pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata (...) ha dichiarato efficace l'aggiudicazione definitiva disposta con il (...) decreto n. (...)”.</i> Pertanto tra l'acquisizione della nota prot. (...) e la determinazione dirigenziale n. (...) è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	1	<p>Si invita al rispetto del termine di cui all'art. 11 c. 9 del D. Lgs. 163/06 ora confluito nell'art. 32, c. 8 del D. Lgs. 50/2016. Inoltre, in assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dalla acquisizione della con prot. (...) con la quale il Provveditorato per le opere pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata ha dichiarato efficace l'aggiudicazione definitiva è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 253/2014, e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato ed integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19.06.2014.</p>	1

<p>Il quadro economico riportato nella determinazione dirigenziale n. (...) prevede "A.1.1.c) costo manodopera sul totale (non soggetto a ribasso) € (...)". In merito, si richiama il parere dell' ANAC n. 26 del 05/08/2014 secondo cui "(...) il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante. Infatti, una quantificazione predeterminata del costo del personale offre maggiori profili di criticità se si pensa, ad esempio, che in alcuni lavori e in alcuni servizi, l'eccessiva incidenza del costo del personale determinerebbe la sottrazione al ribasso di una quota rilevante di prezzo, con la conseguenza che il rilancio competitivo avverrebbe su una quota molto ridotta dello stesso e le imprese presenterebbero ribassi maggiori al crescere della loro produttività; (...)".</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Nel testo contrattuale si legge che con Determina Dirigenziale n. (...) e così come previsto dall'art. 302 co. 2 e 3 del DPR 207/2010, il Rup ha autorizzato, l'esecuzione anticipata della prestazione, (...)". Si rappresenta che le ipotesi di esecuzione anticipata della prestazione ai sensi dell'art. 11, c. 9 del D.lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 32 c. 8 del D.lgs. 50/2016) costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della condizione risolutiva del vincolo, in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", sono di fatto neutralizzati. Tanto più che tra l'adozione della determinazione di affidamento n. (...) e la redazione del contratto, è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	1	<p>Fermi i rilievi che precedono in assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di affidamento n. (...), atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 febbraio 2017 e dall'art. 6, c. 1, lett. I) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.</p>	1
<p>Tra la determinazione n. (...) di approvazione della variante in esame e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.</p>	1	<p>Il tempo trascorso dall'adozione della determinazione dirigenziale n. (...) di approvazione della variante in esame, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 febbraio 2017 e dall'art. 6, c. 1, lett. I) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.</p>	1
<p>Con determinazione dirigenziale n. (...) del Servizio (...) la competente dirigenza demada "al (...) di prevedere nell'atto di rettifica (...) il diritto di prelazione dell'ente già proprietario" ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 1/2008 e ss.mm.ii; tuttavia nello schema di contratto non si rinviene alcuna previsione in tale senso.</p>	1	<p>I contenuti dello schema dell'atto di rettifica devono essere in linea con le previsioni degli atti presupposti.</p>	1
<p>L'importo posto a base di gara (pari a € (...)) appare non allineato a quello previsto nel quadro economico - voce B4 "Spese tecniche" delle somme a disposizione - né si rinviengono motivazioni in ordine a tale disallineamento.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Al primo rigo della pag. (...) delle premesse è riportato "Detta polizza (...) è custodita, in originale, presso il Servizio (...) della Municipalità (...)".</p>	1	Operare la verifica e la eventuale correzione richiesta dal rilievo (...) che precede.	1
<p>In ordine alla determinazione del contenuto del contratto di cessione volontaria, in mancanza di specifiche indicazioni normative, è ragionevole ritenere che il parallelismo che l'art. 45, comma 3, del D.P.R. 327/01 stabilisce in merito agli effetti fra il decreto d'esproprio e il contratto di cessione, sussiste anche in ordine al contenuto dei due strumenti giuridici, con la conseguenza che l'accordo deve necessariamente assumere come suo contenuto essenziale quello che il D.P.R. 327/01 impone per il decreto d'esproprio (R. GAROFOLI, G. FERRARI, Codice dell'espropriazione; Cassazione civile, sez. I, 15 gennaio 2007, n. 621) e, quindi, l'indicazione dei provvedimenti che hanno approvato il progetto e dichiarato la pubblica utilità dell'opera (art. 23, comma 1, lett. b), la precisa indicazione dell'immobile oggetto della cessione, accompagnata da una sommaria descrizione dello stesso e delle generalità del suo proprietario catastale o effettivo (art. 20, comma 1), la dichiarazione da parte dell'espropriando della piena e libera proprietà del bene cedendo (art. 20, comma 7), l'indicazione del prezzo della cessione e del criterio legale in base al quale esso è stato quantificato (art. 45, comma 2), il termine concordato fra le parti per il suo pagamento (art. 45, comma 3), l'inequivoco consenso dei contraenti alla traslazione con effetto ex nunc del diritto di proprietà sull'immobile oggetto del procedimento ablatorio (art. 45, comma 1).</p> <p>In particolare nel contratto di cessione volontaria non appare indicato in maniera espressa il criterio legale di calcolo in base al quale il prezzo di cessione è stato quantificato (art. 45, comma 2 del D.P.R. 327/01) né il termine concordato fra le parti per il pagamento (art. 45, comma 3, D.P.R. 327/01); tanto più che, pur evincendosi dagli atti esibiti in visione (corrispondenza tra le parti) che il prezzo di cessione è frutto di un accordo, nel contratto, tuttavia, non appare esplicitato l'iter logico-giuridico attraverso il quale le parti (autorità espropriante ed espropriando) sono giunte, concordemente, alla volontà di procedere alla definizione bonaria della procedura e del prezzo di cessione e, quindi, le ragioni di pubblico interesse sottese alla bonaria definizione. Sul punto, infine, si rappresenta che nelle premesse del contratto è riportato che "con sentenza n. (...), la Corte di Appello di Napoli ha accolto il ricorso proposto dai sigg. (...) ed ha condannato il Comune al pagamento dell'indennità di occupazione in favore di ricorrenti (...) per un totale di € (...)", tuttavia con la richiamata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha condannato l'Ente al pagamento in favore dei ricorrenti "della somma di € (...), per la par.la (...) ed € (...) per la particella (...) a titolo di indennità di occupazione legittima, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole annualità all'effettivo soddisfo". A tal proposito, si rammenta che il prezzo di cessione deve essere obbligatoriamente correlato ai parametri di legge stabiliti per la determinazione dell'indennità spettante in caso di espropriazione, parametri dai quali non è possibile discostarsi a tutela dell'interesse pubblico (Cfr. Cassazione civile, sez. I, 11 marzo 2006, n. 5390).</p>	1	<p>I contenuti del contratto di cessione volontaria devono essere informati a criteri di trasparenza, chiarezza, precisione e coerenza evidenziando lo sviluppo dell'iter istruttorio e gli interessi presi in esame da parte dell'Amministrazione procedente, che deve motivare esaurientemente e congruamente l'atto, attesa la centralità della fase istruttoria per la ricostruzione dei passaggi essenziali del ragionamento compiuto dall'autorità per pervenire alla decisione finale.</p> <p>Il contratto di cessione volontaria deve indicare in maniera espressa il criterio legale in base al quale il prezzo di cessione è stato quantificato (art. 45, comma 2 del D.P.R. 327/01) e l'iter logico-giuridico attraverso il quale le parti (autorità espropriante ed espropriando) sono giunte, concordemente, alla volontà di procedere alla definizione bonaria della procedura e alla definizione del prezzo di cessione, nonché specificare il termine concordato fra le parti per il suo pagamento (art. 45, comma 3, D.P.R. 327/01).</p>	1

In ordine all'attestazione contenuta all'art. (...) del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, si rammenta che con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017 sono state adottate le modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; le modifiche introdotte hanno riguardato, tra l'altro, l'art. 17, comma 5. In particolare, all'art. 17, comma 5, del Codice di comportamento, è stato introdotto un rinvio dinamico alle previsioni di altre norme e/o indicazioni e orientamenti dell'ANAC in sostituzione di una previsione puntuale e statica mal conciliabile con future modifiche normative e/o prassi interpretative.	1	Nella formulazione del testo contrattuale è opportuno tenere conto delle modifiche introdotte al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017; in particolare, la nuova formulazione dell'art. 17, comma 5 del medesimo Codice.	1
In ordine all'attestazione resa nel contratto a cura del rappresentante legale dell'affidataria, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente (v. art. (...) dello schema contrattuale), si rammenta che il vigente Codice di comportamento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017, è intervenuto sul citato art. 17, comma 5, operando un rinvio dinamico alle indicazioni e agli orientamenti dell'ANAC, prevedendo "l'acquisizione di specifica dichiarazione relativa al rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001", in luogo di una previsione puntuale e statica mal conciliabile con future modifiche normative e/o prassi interpretative.	1	Il contratto deve riportare apposita clausola volta a "prevenire il rischio corruttivo connesso all'impiego dei dirigenti/responsabili di procedimenti in fasi successive alla cessazione del rapporto di lavoro presso soggetti privati che intrattengono rapporti con l'Amministrazione Comunale", così come previsto all'art. 17, comma 5, del vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente. Sul punto, si richiama la Delibera dell'A.N.A.C. n. 88 del 8 febbraio 2017.	1
Il testo contrattuale è incompleto in ordine agli estremi della nota che attesta il perdurare dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 in capo ai componenti il raggruppamento temporaneo di professionisti.	1	Il testo contrattuale deve essere completato così come richiesto dal rilievo (...) che precede.	1
Il quadro economico di cui alla determinazione dirigenziale di affidamento n. (...), rimodulato per effetto del ribasso offerto, prevede tra le somme a disposizione della stazione appaltante la voce "B.4) Importo derivante da economie di gara, destinabile ad eventuali ulteriori lavori come previsto dalla disciplina degli accordi quadro"; in merito, oltre a rappresentare che tale accantonamento non è contemplato tra le somme a disposizione delle stazioni appaltanti all'interno dei quadri economici (v. artt. 16 e 178 del D.P.R. 207/2010), si rileva che nel citato provvedimento non sono esplicitati i presupposti normativi giuridicamente consentiti l'impegno delle economie di gara per future necessità, né appare conferente il riferimento alla disciplina dell'accordo quadro a fondamento dell'eventuale affidamento di ulteriori lavori. Invero, a giustificazione della previsione di tale accantonamento nel quadro economico dei lavori in questione, nel richiamato provvedimento n. (...) la competente dirigenza ha precisato che risulta conveniente per l'Amministrazione impegnare, sin d'ora, specifiche risorse per l'esecuzione di eventuali lavori complementari, rimborsi previa fattura ed imprevisti, che dovessero sopraggiungere nel corso dell'appalto, "(...), al fine di ridurre il rischio di ricorrere a procedure di somma urgenza e di aggravare conseguentemente la spesa relativa ai lavori necessari, vista anche la possibilità, ai sensi dell'art. 63 c.5 del D.Lgs. n.50/2016, di affidare all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, (...)". Su tale ultimo punto, si richiama il secondo periodo del comma 5 del citato art. 63 del D.Lgs. 50/2016. Per quanto innanzi argomentato, appare opportuno puntualizzare alcuni aspetti inerenti la ratio dell'istituto giuridico dell'accordo quadro. Esso rappresenta uno strumento flessibile in quanto la stazione appaltante effettua una gara unica, accorpando, per un determinato arco temporale, prestazioni omogenee e ripetitive, rispetto alle quali non vi è certezza ex ante in ordine alla quantità di lavori, servizi o prodotti che nel tempo dovranno essere acquisiti, cosicché essa procede all'affidamento dei singoli contratti applicativi man mano che l'esatta misura e consistenza delle attività viene definita, sulla base di clausole e condizioni economiche pattuite con l'operatore economico selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica (cfr. Parere dell'A.N.A.C. n. 24 del 23-02-2012). Dunque, nell'ipotesi dell'accordo quadro concluso con un unico operatore, attesa la natura giuridica di tale istituto, non pare porsi il problema di un'eventuale "estensione" del contratto. L'eventuale necessità di procedere ad un'estensione dell'originario importo di un determinato contratto applicativo consente la sottoscrizione di un ulteriore contratto applicativo, senza per questo incorrere in alcuna violazione dei principi posti a tutela della concorrenza, a patto ovviamente che l'ulteriore contratto applicativo proposto rientri nei limiti di spesa complessivi dell'accordo quadro cui si riferisce.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
La formulazione dell'art. (...) del contratto – rubricato "Corrispettivo e durata" - non risulta pienamente in linea con quanto prescritto, sul punto, nel capitolato speciale d'appalto; infatti, nel contratto è riportato che lo stesso "(...) avrà durata di (...) a decorrere dalla firma dell'Accordo Quadro, come specificato all'art. (...) del capitolato speciale d'appalto" mentre nel capitolato è stabilito che "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in (...) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori" che, come indicato nel medesimo contratto, è stato redatto in data (...).	1	Occorre apportare le opportune correzioni in ordine al rilievo (...) che precede, atteso che la formulazione del testo contrattuale condiziona l'effettiva durata delle prestazioni oggetto del medesimo contratto.	1
Nel testo contrattuale non si specifica che la Deliberazione di Consiglio della (...) Municipalità n. (...) è esecutiva ai sensi di legge.	1	Nel testo contrattuale occorre specificare che la richiamata Deliberazione di Consiglio della (...) Municipalità è esecutiva ai sensi di legge.	1
Dal (...) data di approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. (...), con la quale è stato approvato il progetto per la realizzazione (...) in adempimento delle indicazioni programmatiche contenute nella delibera consiliare n. (...) e fino alla data di predisposizione del contratto, è intercorso un notevole lasso di tempo, senza che se ne rinviengano elementi giustificativi, contravvenendo al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.	1	In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dalla data di approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. (...), atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019", adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 45 del 02 febbraio 2017 e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa vigente.	1
Dalla data di acquisizione al protocollo dell'istanza di rettifica prodotta dalla sig.ra (...) alla redazione dell'atto, è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo, pertanto, al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.	1	In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dalla data di acquisizione al protocollo dell'istanza di rettifica prodotta dalla sig.ra (...), atteso che non si è addivenuti ancora alla stipula contrattuale, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d), della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 02-02-2017, e dall'art. 6, comma 1, lett.I), del piano operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa vigente.	1

Nel testo contrattuale all'ART. (...) non appare adeguatamente specificato l'oggetto del servizio affidato; all' ART. (...) non appare specificata la decorrenza del termine di (...) indicato quale " durata del contratto" e all'ART. (...) non appare specificato il ribasso sul prezzo posto a base di gara e applicato dall'Associazione (...) in sede di offerta, dal quale scaturisce l'importo contrattuale di € (...) esente IVA.	1	All'ART. (...) del testo contrattuale è opportuno inserire la seguente specificazione : " L'oggetto del servizio affidato con il presente contratto è definito altresì (...); integrare il testo contrattuale così come richiesto dal rilievo (...) che precede.	1
L'oggetto del contratto riporta "importo complessivo: € (...)", mentre nell'articolo (...) si legge: "Il Comune di Napoli, (...) pagherà all'appaltatore la retta giornaliera pro-capite di € (...) al netto di IVA, per un importo complessivo massimo pari a € (...) oltre IVA, ottenuto moltiplicando la predetta retta giornaliera per il numero presunto medio di minori presenti quotidianamente, pari a (...). In caso di diminuzione del numero dei minori verrà corrisposto l'importo pari al numero di minori effettivamente presenti ogni giorno (...)", così come, peraltro statuito dall'art. (...) del C.S.A.. L'oggetto del contratto, pertanto, non appare in linea con l'art. (...) del testo contrattuale che indica l'importo complessivo di € (...) quale importo massimo presunto. Inoltre, si rileva altresì che nel testo contrattuale si omette di specificare che il "Comune di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di apposita fattura bimestrale. (...)", così come statuito all'art. (...) del C.S.A..	1	Nell'oggetto del contratto occorre specificare che l'indicato importo contrattuale di "€ (...)" rappresenta l'importo massimo presunto.	1
Le premesse contrattuali si limitano a riportare che "il Servizio Accertamento delle Entrate con note PG (...), agli atti del Servizio Attività Tecniche (...) Municipalità, ha attestato l'esito della verifica di cui al programma 100", omettendo di specificare che la verifica è stata effettuata in capo all'affidataria e di dare atto della regolarità della verifica stessa. Inoltre, a tale riguardo, si rammenta che già con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.08.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2016 -2018), ai sensi dell'art. 170 co. 1 del T.U.E.L., così sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126 del 2014; in particolare i Programmi nn. 03 e 04 del menzionato D.U.P. richiamavano i contenuti del "Programma 100" di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, così come i Programmi n. 03 e 04 del DUP 2017-2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20.04.2017.	1	Il contratto deve dare atto della regolarità tributaria, di cui ai programmi nn. 03 e 04 del D.U.P. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.08.2016, in capo all'impresa affidataria.	1
Nelle premesse del testo contrattuale non si specifica che la richiamata nota P.G. (...) è a firma dei donanti.	1	Nelle premesse del testo contrattuale è opportuno specificare che la richiamata nota P.G.(...) è a firma dei donanti.	1
Nelle premesse del contratto si riporta che il "RUP del S.A.T. (...) Municipalità (...) attesta (...) di aver ottemperato alle verifiche di cui al Programma 100 della R.P.P.", senza tuttavia esplicitare l'esito delle sopracitate verifiche; peraltro si rammenta che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.08.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ai sensi dell'art. 170 co. 1 del T.U.E.L., così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014; i cui Programmi n.03 e 04 del D.U.P. richiamavano i contenuti del "Programma 100", di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015 -2017 e che ora sono trasfusi nei Programmi n.03 e n.04 del DUP 2017-2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 20.04.2017, così come confermato e modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 31.07.2017.	1	Il testo contrattuale deve espressamente dare atto della regolarità dell'esito degli accertamenti tributari in capo all'impresa affidataria.	1
All'art. (...) del contratto di cessione volontaria è riportato che le parti "dichiarano sotto la propria responsabilità che il corrispettivo per il trasferimento è stato di comune accordo convenuto nella complessiva somma di Euro (...)", nelle premesse contrattuali, è altresì riportato che con la "comunicazione acquisita al protocollo dell'Ente con PG (...) le parti hanno accettato l'offerta";, sul punto, è opportuno rappresentare che, con la citata nota, il legale degli (...) ha dichiarato la "disponibilità delle Ditta Proprietaria ad accettare l'importo offerto di € (...), oltre il rimborso delle spese legali per i giudizi ancora in corso (che saranno abbandonati) come analiticamente conteggiati nella precedente nota del (...) u.s."; tuttavia nel contratto non è riportata alcuna rinuncia espressa ai giudizi ancora in corso né appare specificato l'importo delle spese legali così come conteggiate e convenute a carico dell'Ente. Inoltre, dal contratto e dagli atti ad esso presupposti, si evince che le spese connesse all'atto di cessione di cui all'art. (...) sono convenute a carico del Comune (acquirente), senza tuttavia specificare espressamente le voci che concorrono a formare dette spese (ex multis imposta di registro). Sul punto, si richiamano le regole gius-contabili che disciplinano il procedimento della spesa, in particolare la fase dell'impegno (art. 183 del D.Lgs. 267/2000).	1	Il contratto di cessione volontaria deve contenere, da parte degli (...), rinuncia espressa ai giudizi ancora in corso oltre che specificare l'importo delle spese legali convenute a carico dell'Ente e le spese connesse all'atto di cessione di cui all'art. (...).	1
L'art. (...) prevede quale termine iniziale della durata del contratto la stipula dello stesso, laddove l'art. (...) del Capitolato Speciale d'Appalto statuisce quale termine iniziale la data di consegna dei lavori entro 45 giorni dall'aggiudicazione definitiva (interventiva con determinazione dirigenziale registrata in data (...)). Inoltre, all'art. (...) è stata omessa la parola, "anni".	1	Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede in ordine al termine iniziale della durata del conlaffo.	1
Si suggerisce, per rapidità e semplificazione della tecnica redazionale del contratto (in modo particolare se l'aggiudicatario è un RTI o RTP), di riportare per esteso la denominazione dell'aggiudicatario solo nella sezione dedicata alla costituzione delle parti contraenti seguita dalla specifica "di seguito denominato aggiudicatario", riportando la sola indicazione "aggiudicatario" ogniqualvolta, successivamente, nel testo si riporta per esteso la denominazione dell'aggiudicatario.	1	Operare la semplificazione in ordine alla redazione del testo contrattuale così come richiesto dal rilievo (...) che precede.	1
Nelle premesse del testo contrattuale, a pag. (...) è erroneamente riportata quale data di adozione della determinazione dirigenziale di indizione della gara (...) in luogo di (...).	1	Apportare le correzioni di cui al rilievo n. (...) che precede.	1
Nel testo contrattuale si riporta "RTI" in luogo di RTP (Raggruppamento temporaneo di professionisti).	1	Il testo contrattuale nel citare l'aggiudicatario deve correttamente riportare "RTP" (Raggruppamento temporaneo di professionisti) in luogo di "RTI" (Raggruppamento temporaneo di imprese).	1
Il testo del contratto appare disallineato rispetto ai contenuti dello schema di convenzione approvato con la determinazione dirigenziale n. (...).	1	Il testo contrattuale deve essere allineato allo schema di convenzione approvato con determinazione dirigenziale n. (...).	1
In ordine alla durata dell'esecuzione della prestazione (offerta tempo) si rileva la mancata esplicitazione della stessa (...) a decorrere dalla data di verbale di avvio dell'esecuzione della prestazione) nel testo contrattuale.	1	Il testo contrattuale deve indicare espressamente il tempo fissato per l'esecuzione delle prestazioni così come fissato nell' "offerta tempo" formulata in sede di gara e precisato nella determinazione di aggiudicazione n. (...).	1
Nulla si osserva	1	Nulla si osserva	1
Il testo contrattuale non prevede la sottoscrizione e la indicazione degli estremi dei documenti di riconoscimento dei due testimoni che assistono i contraenti.	1	Il testo schema contrattuale deve prevedere l'indicazione degli estremi dei documenti di riconoscimento e la sottoscrizione dei due testimoni che assistono i contraenti.	1

Nelle premesse contrattuali è riportato che <i>“l'Ente con disposizione dirigenziale del dirigente del Servizio (...) prendeva atto della trasformazione della denominazione sociale della (...) in (...)”</i> . Tuttavia, si rileva che la determinazione dirigenziale n. (...) dispone, invece, l'aggiudicazione definitiva in favore della (...), sebbene il medesimo provvedimento sia stato adottato successivamente alla presa d'atto, da parte dell'Ente, della modifica della denominazione sociale della stessa società.	1	Il provvedimento di aggiudicazione definitiva deve opportunamente tenere conto delle modifiche della denominazione sociale che hanno interessato, nel frattempo, l'operatore economico risultato aggiudicatario della gara di appalto.	1
Lo schema contrattuale in esame viene denominato accettazione di donazione, anziché contratto di donazione, così come previsto dal codice civile all'art. 769 secondo cui <i>“la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.”</i> ; inoltre, all'art. (...) del contratto non si rinviene l'espressa dichiarazione di volontà di donare del dante causa, ma soltanto la volontà di accettare il bene donato da parte dell'Ente comunale.	1	Il presente schema contrattuale deve essere denominato contratto di donazione e deve essere completato all'art. (...) con l'espressa dichiarazione di volontà di donare del dante causa.	1
Nel contratto si legge dell'assenza dei testimoni per avervi le parti rinunciato di comune accordo. Sul punto, si rileva che la legge notarile (L. n. 89/1913 e s.m.i.) dispone che nelle premesse dell'atto di donazione sia fatta espressa menzione della necessaria presenza di due testimoni, in linea con il rigore formale che il legislatore impone in tema di contratti aventi tale natura giuridica (art. 782 cc.). (Cfr. anche Cass. Civ. Sez. II 30.06.2014 n. 14799).	1	Nelle premesse del contratto di donazione occorre sia fatta espressa menzione della necessaria presenza di due testimoni.	1
All'art. (...) del contratto si richiamano disposizioni normative abrogate. A tal proposito, si rammenta che i contenuti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 sono ora confluiti nell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. In merito, poi, alla richiamata <i>“regolarità tributaria (...) Programma 100/A”</i> , si rappresenta che già con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04-08-2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ai sensi dell'art. 170 comma 1, del T.U.E.L., così sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014; i contenuti del “Programma 100” di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 sono confluiti nei Programmi nn. 03 e 04 del citato D.U.P. 2016-2018 – questi ultimi confermati nel D.U.P. 2017-2019 - approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20-04-2017 ed aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 31-07-2017.	1	Il contratto deve richiamare le norme di legge in vigore al momento della stipula.	1
In merito alla durata del contratto si rileva un disallineamento tra quanto riportato all'art. (...) del testo contrattuale che recita: <i>“l'Accordo avrà durata massima di (...)”</i> , e quanto riportato nelle determinazioni dirigenziali di indizione e di approvazione dell'aggiudicazione che prevedono la manutenzione ordinaria <i>“per (...)”</i> . Si rileva, inoltre, che la durata, per (...), dell'accordo quadro non appare coerente con la tempistica della procedura di gara, indetta in procinto dell'inizio dell'anno stesso con determinazione dirigenziale n. (...) e, quindi senza tenere in debito conto i tempi di espletamento della gara, che nel caso di specie, peraltro, si sono dilatati ben al di là di quelli previsti dalla normativa di settore, atteso che l'aggiudicazione definitiva è stata disposta con determinazione dirigenziale n. (...). Infine, atteso che il contratto non è stato ancora stipulato, si rileva che dall'avvio della procedura è intercorso un notevole lasso di tempo, senza che si rilevino elementi che ne giustificano il decorso, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze dallo svolgimento dell'istruttoria che, nel caso di specie, non sono esplicitate.	1	Operare le verifiche di cui al rilievo n. (...) che precede in ordine alla durata dell'oggetto che, peraltro, deve essere coerente con la tempistica di svolgimento delle fasi della procedura di gara che viene indetta con la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 11, comma 2 del Codice degli Appalti. Si evidenzia che, in assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di indizione della gara alla conclusione del relativo procedimento è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di G.C. n. 45 del 02 febbraio 2017 e dall'art. 6, comma 1 lett. l) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa.	1
Si rammenta che in assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di indizione della gara alla conclusione del relativo procedimento è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di G.C. n. 45 del 02 febbraio 2017 e dall'art. 6, comma 1 lett. l) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
L'art. (...) con riferimento alla data di inizio e di cessazione della validità della polizza fideiussoria riporta che l'efficacia decorre dal verbale di consegna dei lavori e che la cauzione definitiva ha validità fino al (...). Si rileva tuttavia che la durata della garanzia della polizza fideiussoria è indicata all'art. (...) dello schema tipo 1.2 di cui al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.	1	Operare le verifiche e completare il testo contrattuale così come richiesto dal rilievo n. (...) che precede.	1
Nel contratto non è indicato il termine concordato tra le parti per il pagamento della somma pattuita (art. 45, c. 3 del DPR 327/2001). In merito, si riporta che con nota (...) esibita in visione il Sig. (...) (cedente) dichiara di accettare la somma offerta <i>“a condizione che il versamento (...) avvenga al massimo entro 180 giorni da oggi (...)”</i> . In caso di mancato rispetto del termine (...) la presente accettazione si intenderà nulla (...)”.	1	Il contratto deve specificare il termine concordato tra le parti per il pagamento dell'importo pattuito (art. 45, c. 3, DPR 327/2001).	1
Il certificato di destinazione urbanistica richiamato all'art. (...) è datato (...) e, peraltro, pur richiamato quale allegato sub (...) non risulta, di fatto, contrassegnato.	1	Il certificato di destinazione urbanistica va attualizzato e deve essere contrassegnato come indicato all'art. (...).	1
L'art. (...) del contratto relativamente alla provenienza dell'area non è allineato con quanto riportato nella certificazione ipotecaria e catastale esibita in visione al contratto.	1	In ordine alla provenienza dell'area è opportuno quanto completo ed esaustivo operare solo il richiamo alla relazione ipocatastale per notaio (...) del (...).	1
Giova rammentare che la convenzione esaminata appare riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui i Comuni possono stipulare appositi accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi <i>“al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati”</i> . Pertanto si tratta di attività convenzionale della pubblica amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni, normativamente finalizzata alla realizzazione del pubblico interesse e dei canoni istituzionali di buon andamento, legalità e imparzialità. Si richiamano le osservazioni segretariali espresse in sede di adozione di deliberazione di G.C. n. 697 del 17.11.2016 e, in particolare, la necessità di prevedere, da parte delle singole Istituzioni scolastiche, un controllo ed una verifica continua sull'adempimento da parte del personale delle Istituzioni scolastiche delle funzioni di collaborazione oggetto delle Convenzioni.	1	Anche nell'ambito degli accordi di collaborazione di cui all'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 permane l'obbligo di porre in essere un'attività di controllo e vigilanza sulla corretta gestione delle risorse economiche impiegate.	1
Nelle premesse contrattuali è riportato erroneamente <i>“nella seduta pubblica di gara del (...)”</i> in luogo del (...).	1	Operare le correzioni e le integrazioni richieste dai rilievi nn. (...) che precedono.	
A pag. (...) del contratto non sono riportati gli estremi della polizza di responsabilità civile prodotta dal progettista.	1	Operare le correzioni e le integrazioni richieste dai rilievi nn. (...) che precedono.	

All'art. (...) del contratto non è riportato il ribasso applicato dal progettista in sede di offerta dal quale scaturisce l'importo contrattuale di € (...). Inoltre, si rileva che le modalità di pagamento sono disciplinate all'art. (...) del Capitolato Speciale d'Appalto e non all'art. (...) come erroneamente indicato nel medesimo articolo del contratto.	1	Operare le correzioni e le integrazioni richieste dai rilievi nn. (...) che precedono.	1
Nelle premesse del contratto di cessione volontaria appaiono citati in maniera generica <i>“decreti sindacali di occupazione d'urgenza e di immissioni nel possesso”</i> , un <i>“verbale di consistenza”</i> redatto nel (...) per le aree private prese in consegna dall'Amministrazione e la certificazione ipotecaria e catastale delle aree in questione senza specificarne gli estremi identificativi. Si rappresenta, inoltre, la necessità di specificare i confini delle particelle, oggetto di cessione volontaria, per la cui indicazione all'art. (...) si rimanda al certificato di destinazione urbanistica allegato al contratto di cui, tra l'altro, non si richiama il relativo contrassegno di allegazione (...).	1	Gli atti e i documenti citati nelle premesse del testo contrattuale devono essere puntualmente identificati. Operare le verifiche e le correzioni di cui ai rilievi (...) che precedono.	1
L'art. (...) del contratto riporta che <i>“Il cedente garantisce (...) la libertà (...) da trascrizioni comunque pregiudizievoli obbligandosi di sollevare e tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi causa di evizione anche di semplice molestia”</i> . Dalla certificazione ipotecaria e catastale, richiamata nel contratto, si evince che nella sezione <i>“trascrizioni contro”</i> è riportata una <i>«trascrizione pubblicata presso l'Agenzia delle Entrate, (...) in data (...) ai nn. (...) a favore del Consorzio (...), avente ad oggetto la delimitazione dei Perimetri di contribuzione di un comprensorio consortile»</i> . Si rappresenta la necessità di operare verifiche sul punto, al fine di assicurare che tale trascrizione non sia pregiudizievole per l'Ente.	1	Gli atti e i documenti citati nelle premesse del testo contrattuale devono essere puntualmente identificati. Operare le verifiche e le correzioni di cui ai rilievi (...) che precedono.	1
La formulazione del testo contrattuale è incompleta in ordine agli estremi della polizza fideiussoria rilasciata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (art. (...)).	1	Completare il testo contrattuale così come richiesto dai rilievi (...) che precedono.	1
L'art. (...) del testo contrattuale rubricato <i>“Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli”</i> è incompleto, atteso che non riporta gli estremi della nota con cui il RUP definisce la quantificazione delle sanzioni. Si rappresenta che il vigente Codice di Comportamento (così come modificato con Deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 29 aprile 2017) all'art.20, comma 7 statuisce <i>“Per i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 2, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente codice, si applicano le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente”</i> e all'art. 17, comma 5, opera un rinvio dinamico alle indicazioni e agli orientamenti dell'ANAC, prevedendo <i>“l'acquisizione di specifica dichiarazione relativa al rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001”</i> , in luogo di una previsione puntuale e statica mal conciliabile con future modifiche normative e/o prassi interpretative.	1	Completare il testo contrattuale così come richiesto dai rilievi (...) che precedono.	
L'art. (...) del testo contrattuale appare incompleto, atteso che non viene riportato il periodo durante il quale sono state rese le prestazioni oggetto del contratto.	1	Completare il testo contrattuale così come richiesto dai rilievi (...) che precedono.	
All'art. (...) del contratto non è riportato il ribasso applicato dall'aggiudicatario in sede di offerta dal quale scaturisce l'importo contrattuale di €. (...) oltre oneri per la sicurezza pari ad €. (...) ed oltre IVA al 4% pari ad €. (...).	1	Completare il testo contrattuale così come richiesto dai rilievi (...) che precedono.	1
Le premesse contrattuali si limitano a dare atto dell'acquisizione dei documenti attestanti la regolarità contributiva e tributaria, omettendo di specificare <i>“in capo al RTI affidatario”</i> . In merito alla regolarità tributaria <i>“di cui al Programma 100”</i> , si rammenta che già con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.08.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2016 -2018), ai sensi dell'art. 170 co. 1 del T.U.E.L., così sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126 del 2014; in particolare i Programmi n. 03 e 04 del menzionato D.U.P. richiamavano i contenuti del <i>“Programma 100”</i> di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, così come i Programmi n. 03 e 04 del DUP 2017-2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20.04.2017.	1	Completare il testo contrattuale così come richiesto dai rilievi (...) che precedono.	
L'art. (...) del contratto prescrive che <i>“le eventuali forniture di ulteriori (...) saranno regolate da ulteriori contratti applicativi (...) da conferire mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara (...)”</i> ; detta previsione, tuttavia, non appare in linea con lo strumento dell'accordo quadro concluso con unico operatore economico.	1	La formulazione del testo contrattuale deve essere in linea con la normativa in materia di accordo quadro ex art. 59 del D.Lgs. 163/2006, nonchè chiara, completa e concludente in ogni sua parte, così come richiesto dai rilievi (...) che precedono.	1
La formulazione del testo contrattuale appare in alcuni punti incompleta, in particolare: - l'art. (...) non riporta il domicilio eletto dall'appaltatore <i>“Per ogni altra comunicazione relativa al presente contratto (...)”</i> ; - l'art. (...) non reca il nominativo del rappresentante legale dell'affidataria che assume l'obbligo di osservanza del Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura; - l'art. (...) non riporta il valore percentuale dell'importo contrattuale ai fini della quantificazione delle sanzioni pecuniarie da comminare nell'ipotesi di violazione del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente.	1	La formulazione del testo contrattuale deve essere in linea con la normativa in materia di accordo quadro ex art. 59 del D.Lgs. 163/2006, nonchè chiara, completa e concludente in ogni sua parte, così come richiesto dai rilievi (...) che precedono.	
La formulazione del testo contrattuale non è, in alcuni punti, chiara e concludente, in particolare: - l'art. (...), pur rubricato <i>“Disposizioni particolari regolanti l'appalto. Protocollo di Legalità. Programma 100.”</i> , non contiene prescrizioni in materia di regolarità tributaria, di cui si fa menzione, invece, nelle premesse del contratto; - l'art. (...) del contratto - rubricato <i>“Oneri per la sicurezza”</i> - secondo cui <i>“Gli oneri per la sicurezza (...) saranno contabilizzati in un'unica soluzione la cui fattura sarà emessa dall'Appaltatore alla firma del presente contratto.”</i>	1	La formulazione del testo contrattuale deve essere in linea con la normativa in materia di accordo quadro ex art. 59 del D.Lgs. 163/2006, nonchè chiara, completa e concludente in ogni sua parte, così come richiesto dai rilievi (...) che precedono.	
Nelle premesse contrattuali, a pag. (...), è riportato erroneamente che l'importo a base d'asta è pari ad € (...) che risulta essere, invece, l'importo di aggiudicazione a fronte del ribasso offerto del 40,9971% sul prezzo posto a base di gara.	1	Apportare le opportune correzioni di cui ai rilievi (...) che precedono.	
Le premesse contrattuali, a pag. (...), in ordine alla disciplina dell'accordo quadro riproducono le condizioni specificate a pag. (...), nonchè richiamano alcuni elementi - apparentemente non relativi all'appalto <i>de quo</i> , quali interventi inerenti le <i>“strade, piazze e loro pertinenze”</i> e l'esecuzione di <i>“lavori di manutenzione ordinaria”</i> . Si rileva, altresì, che è riportata erroneamente la data di registrazione all'indice generale della determinazione di aggiudicazione definitiva.	1	Apportare le opportune correzioni di cui ai rilievi (...) che precedono.	1

Il testo contrattuale, a p. (...), appare incompleto, atteso che non riporta gli estremi della nota con cui "è stata comunicata all'impresa il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;"	1	La formulazione del testo contrattuale deve essere chiara, completa e coerente rispetto alle pattuizioni prescritte nei diversi articoli di cui si compone lo schema di contratto; in particolare: - il contratto deve riportare gli estremi della nota con cui "è stata comunicata all'impresa il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;" nonché recare correttamente il nome del Servizio proponente; - l'art. (...), ultimo capoverso, deve essere conferente rispetto alla natura dell'operatore economico aggiudicatario; - l'art. (...) del contratto deve specificare in concreto, qualora sussistano, quali sono i tributi fiscali a carico delle parti, ed in ogni caso, deve essere in linea con i contenuti del precedente art. (...).	1
La formulazione dell'art. (...), ultimo capoverso, appare inconferente, atteso che l'operatore economico affidatario non è un raggruppamento temporaneo di imprese.	1	La formulazione del testo contrattuale deve essere chiara, completa e coerente rispetto alle pattuizioni prescritte nei diversi articoli di cui si compone lo schema di contratto; in particolare: - il contratto deve riportare gli estremi della nota con cui "è stata comunicata all'impresa il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;" nonché recare correttamente il nome del Servizio proponente; - l'art. (...), ultimo capoverso, deve essere conferente rispetto alla natura dell'operatore economico aggiudicatario; - l'art. (...) del contratto deve specificare in concreto, qualora sussistano, quali sono i tributi fiscali a carico delle parti, ed in ogni caso, deve essere in linea con i contenuti del precedente art. (...).	
Il contratto, a p. (...), non riporta correttamente il nome del Servizio competente, atteso che reca "Servizio (...)", in luogo di "Servizio (...)".	1	La formulazione del testo contrattuale deve essere chiara, completa e coerente rispetto alle pattuizioni prescritte nei diversi articoli di cui si compone lo schema di contratto; in particolare: - il contratto deve riportare gli estremi della nota con cui "è stata comunicata all'impresa il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;" nonché recare correttamente il nome del Servizio proponente; - l'art. (...), ultimo capoverso, deve essere conferente rispetto alla natura dell'operatore economico aggiudicatario; - l'art. (...) del contratto deve specificare in concreto, qualora sussistano, quali sono i tributi fiscali a carico delle parti, ed in ogni caso, deve essere in linea con i contenuti del precedente art. (...).	
La formulazione del secondo capoverso dell'art. (...) del contratto appare generica, non specificando in concreto i tributi fiscali a carico delle parti, e, in ogni caso, non è in linea con i contenuti del precedente art. (...), che pone, invece, a carico dell'appaltatore diversi oneri e tasse riconnesse al contratto. Il medesimo art. (...) richiama, inoltre, "imposte e tasse di cui ai commi a e b", senza tuttavia, contrassegnare e individuare dette ipotesi.	1	La formulazione del testo contrattuale deve essere chiara, completa e coerente rispetto alle pattuizioni prescritte nei diversi articoli di cui si compone lo schema di contratto; in particolare: - il contratto deve riportare gli estremi della nota con cui "è stata comunicata all'impresa il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;" nonché recare correttamente il nome del Servizio proponente; - l'art. (...), ultimo capoverso, deve essere conferente rispetto alla natura dell'operatore economico aggiudicatario; - l'art. (...) del contratto deve specificare in concreto, qualora sussistano, quali sono i tributi fiscali a carico delle parti, ed in ogni caso, deve essere in linea con i contenuti del precedente art. (...).	